

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2023

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2023 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

NOVITÀ NORMATIVE <i>NOVEDADES NORMATIVAS</i> <i>NEW LEGISLATION</i>	Uguali ma diversi: sul reato di omicidio stradale o nautico <i>Parecidos pero diferentes: sobre el delito de homicidio vial o náutico</i> <i>Alike yet Different: On the Offense of Road or Nautical Homicide</i> Gian Paolo Demuro	1
	L'applicazione delle pene sostitutive nel patteggiamento tra iniziativa delle parti e poteri del giudice <i>La aplicación de las penas sustitutivas en el procedimiento de admisión de responsabilidad por iniciativa de las partes y los poderes del juez</i> <i>The Application of Alternative Punishments in Plea Bargain Between Parties' Initiatives and Judge's Powers</i> Francesco Lazzarini	31
QUESTIONI DI PARTE GENERALE <i>CUESTIONES</i> <i>DE PARTE GENERAL</i> <i>ISSUES</i> <i>ON THE GENERAL PART</i>	I due <i>ne bis in idem</i>, sostanziale e processuale: omonimi ma non parenti <i>Los dos ne bis in idem, sustantivo y procesal: homónimos pero no parientes</i> <i>The Two ne bis in idem, Substantive and Procedural: Homonyms yet Unrelated</i> Ignazio Giacona	54
	Concurso de normas y vigencia de los delitos complejos en la legislación penal italiana: especial referencia al artículo 84 <i>Concorso di norme e reati complessi nella legislazione penale italiana: il particolare riferimento all'art 84</i> <i>Concurrence of Norms and Complex Offenses in Italian Criminal Law: Specific Reference to Article 84</i> Sergio de la Herrán Ruiz-Mateos	71
	La colpa in attività illecita: il ruolo "straordinario" della prevedibilità nella personalizzazione del giudizio colposo <i>La imprudencia en actividades ilícitas: el papel "extraordinario" de la previsibilidad en la personalización del juicio imprudente</i> <i>Fault in Illegal Activity: The "Extraordinary" Role of Foreseeability in the Individualized Ascertainment of Fault</i> Elena Ammannato	95

<p>ANCORA SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIA PENALE</p> <p>MÁS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA PENAL</p> <p>MORE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CRIMINAL JUSTICE</p>	<hr/> <p>Predictive Policing: criticità e prospettive dei sistemi di identificazione dei potenziali criminali</p> <p><i>Predictive Policing: problemas y perspectivas de los sistemas de identificación de potenciales delinquentes</i></p> <p><i>Predictive Policing: Problems and Perspectives of Systems That Identify Potential Offenders</i></p> <p>Elisabetta Pietrocarlo</p>	<p>114</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>THE FOCUS ON...</p>	<hr/> <p>Il diritto al silenzio dell'ente accusato ai sensi del D.lgs. 231/01</p> <p><i>El derecho a guardar silencio de la persona jurídica imputada de conformidad con el Decreto Legislativo 231/01</i></p> <p><i>The Right to Silence of the Accused Legal Entity under Legislative Decree 231/01</i></p> <p>Alessandro Keller</p>	<p>160</p>
<p>RECENSIONI</p> <p>RESEÑAS</p> <p>REVIEWS</p>	<hr/> <p>Corruzione del parlamentare e mediazione onerosa nello specchio del chilling effect</p> <p><i>Corrupción parlamentaria y mediación onerosa en el espejo del chilling effect</i></p> <p><i>Parliamentary Corruption and Onerous Mediation in the Mirror of the Chilling Effect</i></p> <p>Nicola Maria Maiello</p>	<p>178</p>
<p>RECENSIONI</p> <p>RESEÑAS</p> <p>REVIEWS</p>	<hr/> <p>The Legal Dynamics of Disrespect: LGBTQI+ People, Hate speech, and Criminal Justice</p> <p><i>Le dinamiche giuridiche del disprezzo: persone LGBTQI+, discorso d'odio e giustizia penale</i></p> <p><i>La dinámica jurídica del desprecio: personas LGBTQI+, discurso de odio y justicia penal</i></p> <p>Adriano Martufi</p>	<p>200</p>

IL FOCUS SU...

FOCUS SOBRE...

FOCUS ON...

- 160 **Il diritto al silenzio dell'ente accusato ai sensi del D.lgs. 231/01**
El derecho a guardar silencio de la persona jurídica imputada de conformidad con el Decreto Legislativo 231/01
The Right to Silence of the Accused Legal Entity under Legislative Decree 231/01
Alessandro Keller
- 178 **Corruzione del parlamentare e mediazione onerosa nello specchio del *chilling effect***
Corrupción parlamentaria y mediación onerosa en el espejo del chilling effect
Parliamentary Corruption and Onerous Mediation in the Mirror of the Chilling Effect
Nicola Maria Maiello

Corruzione del parlamentare e mediazione onerosa nello specchio del *chilling effect**

Corrupción parlamentaria y mediación onerosa en el espejo del chilling effect

Parliamentary Corruption and Onerous Mediation in the Mirror of the Chilling Effect

NICOLA MARIA MAIELLO

*Assegnista di ricerca in diritto penale presso l'Università di Bologna
 nicolamaria.maiello2@unibo.it*

CORRUZIONE, REATI CONTRO
 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
 PROPORZIONALITÀ

CORRUPCIÓN, DELITOS CONTRA
 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
 PROPORCIONALIDAD

CORRUPTION, CRIMES AGAINST
 THE PUBLIC ADMINISTRATION,
 PROPORTIONALITY

ABSTRACTS

Il lavoro intende mettere in evidenza come, in relazione a talune peculiari fattispecie incriminatrici, un utilizzo 'forte' del principio di proporzionalità, nella sua dimensione di canone di politica-criminale che impone statuti normativi ed interpretativi ad alto coefficiente di tassatività, aiuti ad arginare il rischio di sovraestensioni applicative e a prevenire il conseguente effetto di 'congelamento' dell'esercizio di funzioni costituzionali cui è legata la promozione di diritti fondamentali (*chilling effect*).

In questa prospettiva, viene affrontato il rapporto tra le ipotesi della corruzione del parlamentare e della mediazione onerosa nel traffico di influenze illecite e i diritti fondamentali sottesi alle funzioni istituzionali che esse intrecciano. La tutela del libero esercizio delle prerogative parlamentari, da un lato, e delle modalità dell'agire istituzionale dell'amministrazione, dall'altro, possono infatti subire compressioni eccessive in caso di consolidamento di paradigmi interpretativi che estendono oltremodo l'area operativa delle fattispecie esaminate, in un caso già ipotecate da deficit di determinatezza.

El trabajo pretende poner de relieve cómo, en relación con determinadas infracciones penales, una utilización "fuerte" del principio de proporcionalidad, en su dimensión de canon de política criminal que impone estatutos normativos e interpretativos con un elevado coeficiente de taxatividad, contribuye a frenar el riesgo de sobreextensión aplicativa y a evitar el consiguiente "chilling effect" del ejercicio de funciones constitucionales a las que se vincula la promoción de los derechos fundamentales.

En esta perspectiva, se aborda la relación entre las hipótesis del soborno de parlamentarios y de mediación onerosa en el tráfico de influencias ilícitas y los derechos fundamentales subyacentes a las funciones institucionales que conllevan. De hecho, la protección del libre ejercicio de las prerogativas parlamentarias, por un lado, y de las modalidades de la actuación institucional de la administración, por el otro, puede resultar excesivamente comprimida en caso de consolidación de paradigmas interpretativos que sobredimensionen el ámbito operativo de los casos examinados, en un caso ya hipotecado por la falta de determinismo.

* Il presente contributo riprende e approfondisce la relazione tenuta al convegno "Gli effetti collaterali delle scelte di criminalizzazione", svoltosi presso l'Università degli Studi della Tuscia il 26 maggio 2023.

The work aims to highlight how, in relation to some peculiar criminal offences, a 'strong' use of the principle of proportionality, in its dimension of a canon of criminal policy that imposes regulatory and interpretative statutes with a high coefficient of taxability, helps to control the risk of applicative overbreadth and to prevent the consequent 'chilling effect' of the exercise of constitutional functions to which the promotion of fundamental rights is linked.

In this perspective, the relationship between the hypotheses of the parliamentary corruption and of the onerous mediation in the trafficking of illicit influences and the fundamental rights underlying the institutional functions they involve is addressed. In fact, the protection of the free exercise of parliamentary prerogatives, on the one hand, and of the methods of institutional action of the administration, on the other, may be excessively compressed in the event of the consolidation of interpretative paradigms that overstretch the operational area of the cases examined, in one case already affected by a lack of determinacy.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Corruzione del parlamentare, esercizio libero della funzione legislativa e finanziamento della politica. – 2.1. La corruzione ‘propria’ del parlamentare. – 2.2. La corruzione per l’esercizio della funzione parlamentare. – 2.3. L’inadeguatezza dell’attuale assetto normativo e prospettive de iure condendo. – 3. Mediazione onerosa e agire informale della p.a. – 4. Conclusioni.

1.

Premessa.

Il tema dei *negative side effects* delle scelte di criminalizzazione, nell’ambito del quale assume particolare rilevanza il *chilling effect*¹, incontra nei reati contro la pubblica amministrazione un peculiare settore della tutela penale con cui confrontarsi. L’argomento della legittimità – *sub specie* ragionevolezza/proporzionalità – di incriminare porzioni di condotta che, vuoi a causa della sensibilità degli interessi che lambiscono, vuoi per la difficoltà di descrizioni puntuali idonee a prevenire applicazioni esorbitanti che possano riverberarsi sui sottostanti diritti costituzionali a cavallo tra esercizio della funzione e rischio di derive lesive dei beni tutelati², non può fare a meno di essere sperimentato su un terreno normativo ‘composito’. Per esso devono intendersi quelle materie incapaci di affidare le proprie ambizioni di effettività della tutela alla pericolante individuazione del solo oggetto penalistico poiché la sua perimetrazione dipende da aspetti, ontologici e prasseologici, provenienti da fattori esogeni al diritto penale, consistenti, nel caso di specie, dal formante amministrativo. Il discorso sull’effetto di ‘congelamento’ dell’esercizio di diritti costituzionali connessi a condotte che risentono del rischio penale, in altri termini, risulta attuale soprattutto in relazione a materie forgiate nell’alveo di altre discipline poste a loro volta a garanzia di diritti fondamentali, poiché è della loro specificità che legislatore e interpreti dovranno tenere conto.

Su queste premesse, la pubblica amministrazione rappresenta una cartina di tornasole per valutare gli effetti collaterali delle scelte di criminalizzazione e delle conseguenti opzioni interpretative. Con l’avvento dello Stato sociale e costituzionale di diritto essa ha ribaltato la propria prospettiva istituzionale: da mero esecutore materiale delle scelte di governo, secondo un inquadramento verticale del rapporto tra autorità ed individuo tipico delle esperienze autoritarie³, a potere costituzionale autonomo, “paritario”⁴, se non vero e proprio strumento *civili servans*⁵, preoccupato di garantire lo sviluppo sociale e la promozione dei diritti fondamentali, all’interno di uno scenario normativo-costituzionale che instaura una connessione diretta tra l’art. 97, comma 2, Cost. e gli articoli 2 e 3, comma 2, Cost.⁶. Dal modo di agire istituzionale dell’amministrazione sono derivati anche mutamenti della tutela penalistica⁷: inizialmente legata alla protezione di beni di matrice moralistico-formale⁸, con la palingenesi costituzionale dell’amministrazione si è sostituita ‘l’ossessione per il prestigio’ con chiavi di lettura dinamiche dei relativi oggetti di tutela, che intendono il buon andamento e l’imparzialità come parte di un discorso orientato al ‘risultato’, emblema dell’attuale paradigma costituzionale di amministrazione⁹, che è bene collocare a fondamento di ogni riflessione in argomento. Significative le conseguenze in termini di *chilling effect* in caso di bilanciamenti inadeguati e di conseguenti prognosi politico-criminali gravate da pesanti rischi di inefficacia: ad essere incisi – come si avrà modo di precisare nel prosieguo della trattazione – risulterebbero i vari diritti fondamentali sottesi all’agire dell’amministrazione nelle rispettive situazioni in cui è chiamata ad operare. Essi assumono connotati diversi in relazione ai differenti ambiti di intervento amministrativo e, pertanto, sembrano difficilmente definibili in maniera completa *ex ante*: a

¹ Il *chilling effect*, cioè l’effetto anestetico-paralizzante di condotte da cui deriva il godimento/la promozione di un diritto costituzionalmente garantito, provocato dalla minaccia penale a causa della vaghezza della descrizione del tipo legale o della sua sovraestensione applicativa, è solo uno dei *negative side effects* delle scelte di criminalizzazione. Ampiamente sul tema, GALLI (2023), 1411 ss. Specificamente al *chilling effect* è dedicato il contributo nella medesima opera di GALLUCCIO (2023), 1261 ss.

² Sembra questo l’aspetto di maggiore criticità in relazione al *chilling effect*, su cui RECCHIA (2020), 252 ss.

³ COSTA (1999), 75.

⁴ BENVENUTI F. (1975), 1301.

⁵ Nella letteratura penalistica, lo evidenzia MANES (2012), 10-11.

⁶ Per tutti, CASSESE (1980), 90.

⁷ Tra tutti, BRICOLA (1997), 2410; STILE (1987), 129 ss.

⁸ PADOVANI e STORTONI (1991), 54-55.

⁹ Su questo paradigma di amministrazione la letteratura giuspubblicistica è particolarmente vasta. Per tutti, cfr. CAMELLI (2002), 107 ss.

crollare – è opportuno rilevarlo – sarebbe l'edificio dello Stato sociale di diritto delineato dalla nostra Costituzione, di cui pietra d'angolo è la libertà dell'amministrazione nel perseguimento dei suoi fini.

Per focalizzare meglio l'obiettivo del presente lavoro appare necessaria un'ulteriore precisazione.

La disciplina codicistica dei delitti contro la pubblica amministrazione sconta il 'peccato originale' di una concezione unitaria di pubblica amministrazione, coerente con l'impostazione politico-ideologica del codificatore¹⁰. Tale visione monolitica di p.a., tuttavia, non sembra solo superata 'nei fatti', ma si pone anche come intralcio alla piena attuazione del modello costituzionale basato sulla separazione orizzontale "dei" poteri, ciascuno dei quali titolare di proprie sfere di autonomia e indipendenza operativa¹¹. Di qui, la problematicità di una disciplina penale unitaria relativa a funzioni costituzionali diverse tra loro¹².

A tale impostazione si associa, pertanto, una soverchia ampiezza applicativa dei reati del titolo II libro II del nostro codice, nella quale finiscono per ricadere casi tipologici che, in ragione della natura peculiare delle funzioni che toccano, richiedono statuti interpretativi autonomi¹³. La conseguenza è che essi vivono nel sistema come se fossero figure autonome rispetto a quelle generali dalle quali gemmano, da esse differenziandosi anche per gli iridescenti spettri di tutela che assumono. Un discorso sugli effetti collaterali delle scelte di criminalizzazione, dunque, deve fare riferimento agli interessi costituzionali sottesi alla specifica sottofattispecie che viene in evidenza.

In secondo luogo, l'argomento del rapporto tra le disposizioni incriminatrici in materia e il rischio di congelamento dei diritti sottostanti alle condotte di esercizio della funzione che risentono dell'incombente del rischio penale induce a restringere ulteriormente l'ambito dell'indagine, dal momento che essa dovrà riferirsi alle sole condotte fisiologiche di esercizio del potere, vale a dire a quelle forme di agire istituzionale che si pongono a tutela di beni della vita.

Da queste premesse muovono le considerazioni del presente lavoro, riguardanti una sottofattispecie reale delle fattispecie di corruzione, data dalla corruzione del parlamentare, e una delle fattispecie previste dal 346-*bis* c.p., segnatamente quella della mediazione onerosa.

Entrambe le vicende ben si innestano nel più ampio tema degli effetti collaterali delle scelte di criminalizzazione, in quanto – come si cercherà di dimostrare – rispetto ad esse possono prevalere esigenze di rinuncia alla punibilità di una parte di condotta, che pure astrattamente può essere meritevole di attenzione per il diritto penale, nella prospettiva di mettere al riparo interessi altrettanto, se non più, rilevanti¹⁴.

¹⁰ TAGLIARINI (1973), 91 ss.

¹¹ SILVESTRI (2023), 1122 ss.

¹² BRICOLA (1997), 2395. Questa estensione onnicomprensiva risultava, per giunta, poco incline a valorizzazione le distinzioni funzionali delle attività statali anche alla luce della sperimentazione di modelli di interazione tra pubblico e privato, in questo senso PELISSERO (2015), 5.

¹³ Sulla 'creazione giurisprudenziale' dei cd. casi tipologici, cfr. FIANDACA (2008), 46-47, che auspica l'affermarsi di questa elaborazione giurisprudenziale "come metodo di lavoro tipico della giurisprudenza di legittimità: se si impegnasse sul serio in questa direzione, la Cassazione potrebbe fornire un contributo non secondario al rafforzamento della certezza giuridica in campo penale".

¹⁴ La dottrina del *chilling effect*, proprio nella prospettiva di eliminare le "zone grigie", propone una costruzione a tre livelli della fattispecie, ove accanto alle porzioni di condotta dotate di maggiore disvalore e dunque penalmente rilevanti e a quelle certamente innocue, collocate all'esterno dell'area di tipicità della fattispecie e disciplinate da altri rami dell'ordinamento, come il diritto civile o amministrativo, è presente una terza zona, che annovera condotte o attività che, pur astrattamente meritevoli di pena, vengono sottratte all'intervento penale in quanto la loro punibilità comporta il rischio di astensione da condotte, limitrofe a quelle che si intendono punire, che invece l'ordinamento vorrebbe promuovere poiché fortemente *right sensitive*. In questo modo l'ordinamento assicura ai diritti fondamentali un "*breathing space*, uno spazio di respiro, per far sì che essi possano essere esercitati appieno", RECCHIA (2020), 258. Chiarisce RECCHIA (2020), 254-255 che il piano si sviluppa guardando al funzionamento in concreto delle singole disposizioni incriminatrici: "mentre, infatti, in un mondo ideale, nel quale tali previsioni siano concepite e sperimentate nell'ambiente controllato di un laboratorio, non si comprende perché in presenza di una sanzione della condotta X un consociato dovrebbe astenersi dalla diversa condotta Y, nel concreto dei rapporti giuridici è facile accorgersi di come debbano essere tenuti in conto due elementi decisivi: l'incertezza e l'errore". A ciò va aggiunto che "la condotta Y dalla quale il consociato si astiene, pur in assenza di un divieto, possa risultare spesso essenziale per l'ordinamento e per l'interesse pubblico". Alla base di simili effetti collaterali dell'incriminazione potrebbe esservi – osserva Recchia – la presenza di condanne ingiuste, eliminate le quali "i consociati non sarebbero portati ad astenersi dalla condotta Y, sapendo che per quella condotta non vi sono decisioni «negative» nel panorama giurisprudenziale". Egli ritiene, invece, che l'eziologia del *chilling effect* sia molto diversa "e più complessa, poiché il rischio di incorrere nelle maglie della giustizia penale deriva, anzitutto, dalla mera apposizione in astratto del comando legale" (p. 256). A tal proposito, occorre muovere dalla considerazione "che interesse di ogni soggetto è non solo non incorrere in sanzioni, ma soprattutto – prima e più in alto – evitare che il riconoscimento della liceità della condotta tenuta avvenga al prezzo di una gravosa «sofferenza processuale» o richieda elevati costi, economici e personali, con tutto il carico di conseguenze negative sulla propria attività professionale che anche la mera sottoposizione a procedimento, come noto, implica" (p. 257).

2. Corruzione del parlamentare, esercizio libero della funzione legislativa e finanziamento della politica.

Il *tipo* della corruzione del parlamentare mostra i tesi rapporti tra tutela delle prerogative parlamentari – cruciali per la democrazia rappresentativa, perché ad esse sono correlati valori come l'autonomia delle Camere, il modo di esercitare la sovranità popolare, gli equilibri costituzionali della separazione dei poteri – e tutela penale delle pubbliche funzioni¹⁵.

Il rischio di provocare un *chilling effect* in caso di intervento penale mal calibrato è subito riconoscibile e si spinge oltre l'incidenza immediata ed esclusiva sull'immunità scolpita dall'art. 68 Cost. ed estesa dall'art. 122, comma 4, Cost. ai consiglieri regionali¹⁶.

Innanzitutto, dunque, affiora il pericolo di vanificare questa garanzia costituzionale attraverso un'indagine giudiziale sul merito dell'azione politica, per giunta rafforzata dall'ulteriore presidio offerto dal divieto di mandato imperativo, previsto all'art. 67 Cost. Questo schermo costituzionale a difesa della insindacabilità dell'attività politica rileva – è bene anticiparlo – proprio nella prospettiva di neutralizzare ricostruzioni presuntive circa la (ir)regolarità dell'agire istituzionale di un soggetto in base alla sua conformità o difformità rispetto all'agenda elettorale o alle indicazioni di partito. Per quanto riguarda, invece, l'immunità di cui all'art. 68 Cost.¹⁷, la giurisprudenza costituzionale le attribuisce natura funzionale, nel senso di ritenerla operante in presenza di un nesso funzionale con l'attività svolta *intra* o *extra moenia* al fine di prevenire il rischio di convertirla in un privilegio soggettivo¹⁸. All'art. 3 l. 140/2003, che ha dato definitiva attuazione alla legge costituzionale 3/1993, vengono, inoltre, indicate le attività coperte da irresponsabilità parlamentare, consistenti in tutte quelle di esercizio della funzione parlamentare, anche se svolte al di fuori dell'aula assembleare¹⁹.

D'altronde, però, si profila il cd. effetto *freezing* dell'unica modalità di finanziamento della politica prevista e promossa dal nostro ordinamento, quella di iniziativa dei privati, laddove dovessero aprirsi spazi significativi per l'adozione di scivolosi criteri di giudizio, sempre più orientati a colorare con valutazioni di immoralità il fatto, in virtù dei quali i rapporti economici tra sfera privata e sfera politica non sarebbero altro che spie di mercimoni corruttivi della funzione. Per quanto il quadro di disciplina del finanziamento dei privati ai partiti abbia subito una incisiva modifica con la legge 3/2019²⁰, non sembra del tutto azzerata la possibilità che si verificino situazioni di violazione della disciplina, senza tuttavia che ad esse si correlino necessariamente accordi corruttivi²¹. In altre parole, l'irrigidimento del regime di trasparenza dei flussi economici tra parti private, partiti e movimenti politici non ha determinato il passaggio ad una dicotomia netta, ove il mancato rispetto della disciplina sul finanziamento coincide con la sussistenza di un patto corruttivo. Il suo inasprimento procedurale, al contrario, ha aumentato le zone d'ombra, che ben possono dare luogo ad erronee qualificazioni dei fatti, viziate dal convincimento che quella novella si sia risolta in una semplificazione dell'accertamento dei rapporti corruttivi. L'ombra di tali errori – è agevole rilevarlo – può riflettersi sulla attualità e sulla tangibilità del finanziamento privato alla politica, con ripercussioni sulla qualità e sulla effettività del sistema politico stesso. La legge spazzacorrotti, infatti, mossa dall'intento di rendere più severo il regime di trasparenza dei finanziamenti privati proprio in una prospettiva di rafforzamento dei sistemi di prevenzione della corruzione, ha stabilito la prevalenza assoluta delle ragioni di pubblicità e di trasparenza su quelle di riservatezza del singolo finanziatore, sancendo l'obbligo di pubblicazione dei dati dei contribuenti per versamenti superiori a 500

¹⁵ Non è casuale che, tra i settori su cui “testare” la disciplina del *chilling effect*, RECCHIA (2020), 265 ss. abbia trattato quello della attività politica.

¹⁶ Il rischio di *chilling effect* in questa materia rappresenta una prospettiva ben presente nel recente studio di UBIALI (2020), *passim*.

¹⁷ Sull'appartenenza di tale immunità all'area del diritto penale, PAGLIARO (1970), 218; NEGRI (2008), 683.

¹⁸ La “svolta interpretativa” data dall'introduzione di questo nesso funzionalistico, quale requisito che tassativizza l'operatività dell'immunità, si rinviene nelle sentenze costituzionali 10 e 11 del 2000, su cui cfr. GULLO (2007), 185-186; PACE (2000), 85 ss. Questo requisito è stato di recente ulteriormente valorizzato nell'ord. cost. 57 del 2018, con nota di GULLO (2018), 152 ss. Sulla limitazione di natura “funzionale” del regime di immunità, cfr. già GIUPPONI (2005), 181 ss.; ZAGREBELSKY G. (1979), 40 ss.

¹⁹ Sostiene che l'art. 68, comma 1, Cost. non offra una copertura assoluta delle attività di esercizio della funzione parlamentare LA ROSA (2014), 150.

²⁰ Sulle modifiche apportate dalla legge 3/2019 alla disciplina sul finanziamento privato ai partiti, movimenti politici e fondazioni, cfr. DI MARTINO ALE. (2019), 88 ss.

²¹ ALAGNA (2018), 90 chiarisce che comprendere quanto vitale sia il finanziamento privato per la politica è “premissa basilare di ogni indagine sulla moralità o sulla criminosità dei decisori pubblici”.

euro, presumendo il consenso del privato²². Viene espressamente previsto, poi, che partiti e movimenti politici non possono accettare contributi né prestazioni a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, anche sottoforma di messa a disposizione di servizi a titolo gratuito, nel caso in cui i soggetti finanziatori siano contrari alla pubblicazione dei propri dati.

Ciò premesso, potrebbe verificarsi che finanziatori pur sempre intenzionati a restare vicini al partito, senza tuttavia esporsi pubblicamente con dati sensibili personali come il proprio orientamento politico, possano continuare a finanziarlo, sebbene in violazione delle norme sulla trasparenza. Né può negarsi che le ragioni della decisione di finanziare un partito, continuando a restare nell'anonimato non coincidano sempre con quelle che strutturano rapporti corruttivi²³.

Occorre, allora, chiedersi se la normativa vigente fondi su plausibili bilanciamenti tra l'esigenza di preservare l'integrità di interessi consustanziali al funzionamento della rappresentanza democratica e quella di prevenzione dei reati. Avendo scelto quale osservatorio privilegiato per inquadrare il fenomeno in esame quello delle fattispecie di corruzione, è bene anticipare come esse, astrattamente idonee a colpire l'ipotesi della corruzione parlamentare (artt. 318 e 319 c.p.), rappresentino una paratia piuttosto fragile rispetto allo scopo perseguito²⁴.

2.1. *La corruzione 'propria' del parlamentare.*

Quanto al problema delle aggressioni ai diritti e alle prerogative implicati dalla funzione parlamentare determinate da una sovraestensione applicativa della corruzione propria va osservato come esso sia stato assorbito da una ragguardevole evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che, con diverse importanti pronunce, ne ha escluso la configurabilità rispetto al titolare di mandati elettorali beneficiario di una protezione costituzionale rafforzata²⁵. A fondamento di questo approdo interpretativo, la Suprema Corte ha ritenuto come non fosse possibile formulare giudizi di contrarietà o conformità ai doveri d'ufficio, proprio per l'assenza di questi ultimi in ragione di quella libertà di mandato che governa l'attività parlamentare ai sensi dell'art. 67 Cost.²⁶. Nè può intendersi il requisito della contrarietà, sul quale poggia parte significativa del disvalore della condotta incriminata, come generica violazione di doveri di

²² Per uno sguardo al regime giuridico del finanziamento dei privati alla politica introdotto con il d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 del 2014, si veda BIONDI (2016), 364 ss., nonché ID. (2014), 1284 ss.

²³ Questi problematici rapporti tra disciplina extrapenale del finanziamento privato ai partiti e fattispecie di corruzione chiamano in causa la tenuta del requisito, centrale sul piano sostanziale e probatorio, dell'accordo, di cui le prestazioni, singolarmente considerate e, dunque, analizzate al di fuori di un rapporto sinallagmatico, non possono che rappresentare dei meri indizi. La giurisprudenza di legittimità risulta, oggi, particolarmente rigorosa sulla ricostruzione dell'area di rilevanza dell'accordo corruttivo. Sul punto, cfr. *infra* §2.2 e, in particolare sul recente corso interpretativo della giurisprudenza della Cassazione che valorizza il requisito del patto all'interno dei delitti di corruzione, v. nt. 34

²⁴ Il problema della applicabilità delle fattispecie di corruzione – anche se il discorso potrebbe estendersi all'intero settore dei reati contro la p.a. – ai parlamentari, attraverso l'espressa indicazione della funzione legislativa nelle disposizioni sulle qualifiche soggettive di cui agli artt. 357 e 358 c.p., risponde ad una scelta del legislatore del '30 di non creare spazi di immunità, sul presupposto che non potessero esistere atti insindacabili in un contesto storico-istituzionale segnato dallo statocentrismo autoritario, ove tutti i poteri si accentravano sul governo e, in particolare, sul suo capo. Questa opzione codicistica si caratterizzava per la sua discontinuità rispetto alle soluzioni politico-criminali adottate dal codice Zanardelli, duramente criticato dal Ministro Rocco nella Relazione al Re, che riteneva questo regime di immunità uno "strano, immorale ed impolitico privilegio", ROCCO (1930), 4486. Nel codice liberale i parlamentari erano tenuti al di fuori delle qualifiche soggettive, anche in ossequio all'immunità parlamentare prevista all'art. 51 Statuto Albertino. Il legislatore fascista, tuttavia, sfruttando la 'flessibilità' della Costituzione di epoca liberale e volendo affermare il proprio credo autoritario anche su questo versante, introduce l'art. 357 c.p. quale limite a tale immunità. Sul punto, cfr. TAGLIARINI (1973), 205.

Con l'avvento dello Stato costituzionale di diritto, le funzioni parlamentari formano oggetto di separazione, rendendosi autonome, al pari degli altri poteri, ricevendo un particolare regime costituzionale, differente rispetto a quello destinato alla tutela della pubblica amministrazione e della attività giudiziaria. D'altronde, già al momento della codificazione risultava la scarsa applicabilità di talune fattispecie collocate nel titolo II libro II alla funzione legislativa, tra cui rientrava anche lo stesso assetto delle fattispecie corruttive, come rilevato da STORTONI (1976), 128 ss., secondo il quale l'atto tipico parlamentare non poteva essere ricompreso nella nozione di atto d'ufficio rilevante ai sensi degli artt. 318 e 319 c.p.

Usciti, dunque, dal clima istituzionale e costituzionale di esasperazione autoritaria, l'affermazione dei principi del costituzionalismo moderno passa anche attraverso un cambio di passo in questo settore e, in particolare, attraverso una spiccata tutela della funzione di rappresentanza parlamentare che, non a caso, si lega direttamente con l'art. 1, comma 2, Cost., che fissa il principio cardine della nostra democrazia rappresentativa. A tal proposito, già TAGLIARINI (1973), 242-243 avvertiva la necessità dell'introduzione di una fattispecie di corruzione *ad hoc* per i parlamentari, per fugare le incertezze interpretative e rafforzare l'autonomia delle Camere.

²⁵ Cass., sez. VI, 2 luglio 2018, n. 40347; Cass., sez. VI, 24 luglio 2017, n. 36769. Su queste sentenze, BRASCHI (2019), 706 ss.

²⁶ Tale soluzione è stata adottata nel già citato caso Berlusconi-De Gregorio, ove i giudici di legittimità hanno evidenziato l'impossibilità di individuare eventuali doveri cui è assoggettato il parlamentare stante l'insindacabile autonomia del proprio mandato. Sul tale pronuncia, UBIALI (2018), 2296 ss.

correttezza²⁷.

La funzione parlamentare è espressione del pluralismo sociale radicato nella Nazione²⁸, alla quale è collegato il potere di rappresentanza dei parlamentari, come espressamente indicato dalla disposizione costituzionale. In questo modo, la rappresentanza parlamentare non può essere costretta entro doveri d'ufficio predeterminati, poiché, legandosi immediatamente con l'art. 1, comma 2, Cost., gode della "assoluta libertà nella determinazione degli scopi della propria attività"²⁹. A precludere 'perlustrazioni' giudiziali sul merito dell'azione legislativa milita anche l'immunità funzionale di cui all'art. 68 Cost.³⁰.

È stato, poi, rilevato come molti atti tipici della funzione parlamentare, tra cui il voto assembleare, gli ordini del giorno, le mozioni, gli interventi in aula, le interrogazioni, indicati all'art. 3 l. 140/2003, non possano essere ricompresi nella nozione di atto d'ufficio rilevante ai sensi dell'art. 319 c.p.³¹, senza scivolare ragionamenti analogici³².

2.2. *La corruzione per l'esercizio della funzione parlamentare.*

Più intricate perplessità suscita, invece, l'inquadramento della corruzione parlamentare nello schema di tipicità definito dall'art. 318 c.p., l'unico fra i delitti di corruzione ritenuto configurabile nei confronti di questo soggetto qualificato, dal momento che esso presta il fianco a seri rischi di *overbreadth*³³.

Se l'indirizzo consolidatosi rispetto al 319 c.p. ha il merito di valorizzare, nell'economia offensiva dei reati di corruzione, il ruolo dell'accordo e del suo contenuto, in linea di continuità con una giurisprudenza sempre più attenta a mettere in risalto le capacità selettive di questo requisito di tipicità³⁴, la sua centralità non va, nondimeno, depotenziata – ma, anzi, affermata con maggior rigore – rispetto alla fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione. Tale ipotesi criminosa, caratterizzata da una indubbia 'formulazione elastica', propria delle "all catch provisions", "a tipicità sintomatica"³⁵, ben si presta, infatti, ad agevoli strumentalizzazioni e

²⁷ Lo evidenzia CINGARI (2017), 185.

²⁸ Sui diversi concetti di Nazione utilizzati nelle varie disposizioni costituzionali dove essa figura, cfr. CRISAFULLI e NOCILLA (1977), 808 ss. e, in particolare per il significato che assume nell'art. 67 Cost., p. 811 ss.

²⁹ UBIALI (2020), 276.

³⁰ Sul punto, sempre attuali sono le osservazioni critiche di VASSALLI (1974), 223, ove l'insigne Autore riporta uno stralcio di un documento con cui la Giunta per le Autorizzazioni a procedere, da Lui presieduta, in una situazione che riguardava un caso di corruzione per atto contrario, ove quest'ultimo consisteva in un atto di iniziativa legislativa, decise di sottrarre al sindacato giurisdizionale "non soltanto l'attività parlamentare tipica, ma anche quella che si ponga come inscindibilmente collegata e strumentale rispetto alla prima, tanto da costituire l'antecedente o un momento di formazione o addirittura la motivazione, nonché quella successiva e conseguente a quella tipica del parlamentare e che si trovi con questa nello stesso rapporto di «inscindibilità»".

³¹ Sostiene BRASCHI (2019), 711 che "parrebbe più corretto affermare che il reato di corruzione propria debba essere escluso solamente allorché oggetto del mercimonio sia la posizione assunta dal membro del Governo o dal parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa o d'indirizzo politico; ciò non tanto per via del peculiare statuto soggettivo del parlamentare, bensì per l'impossibilità di individuare con riferimento alle suddette attività un atto contrario ai doveri d'ufficio".

³² Il campo presidiato dalle fattispecie di corruzione è sempre stato bersaglio di estensioni analogiche, laddove non propriamente creative, soprattutto con riferimento al requisito dell'atto d'ufficio, che ha subito un processo di "smaterializzazione". Per un ricco quadro di sintesi di queste note vicende interpretative che hanno interessato gli artt. 318 e 319, nella loro struttura 'alternativa' che caratterizzava l'impianto codicistico originario fino alla riforma del 2012, si rinvia a MANES (2000), 926 ss. D'altronde, un simile metodo interpretativo stava penetrando anche rispetto al caso della corruzione propria del parlamentare, dal momento che nei gradi di giudizio di merito della vicenda Berlusconi-De Gregorio, ove l'oggetto del patto corruttivo consisteva proprio nell'esercizio del voto assembleare, i giudici avevano condannato l'ex premier per il delitto di corruzione propria. Su questa decisione del Tribunale di Napoli, cfr. COMPAGNA (2016).

³³ Da ultimo, spiega il significato di *overbreadth* dell'incriminazione VIGANÒ (2022), 11, chiarendo che si tratta di un "vizio che si presenta allorché la norma comprende più casi di quanti sarebbero giustificati secondo la sua stessa ratio".

³⁴ L'indirizzo che 'prende sul serio' il requisito dell'accordo, collocandolo al centro della vicenda di punibilità a titolo di corruzione, gode di ampia base consensuale nella recente giurisprudenza della sesta sezione della Cassazione, su cui cfr. Cass., sez. VI, 10 marzo 2022, n. 8330; Cass., sez. VI, 30 aprile 2021, n. 35927; Cass., sez. VI, 23 febbraio 2021, n. 7007; Cass., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 10084; Cass., sez. VI, 12 giugno 2020, n. 18125. Essa ha affrontato il tema dell'accordo corruttivo anche relativamente ai suoi aspetti connessi, come quello della rilevanza del contributo esecutivo del terzo estraneo all'accordo, arrivando, tuttavia, a conclusioni opposte in due vicende decise a breve distanza l'una dall'altra, cfr. in senso di escludere la rilevanza della condotta del terzo che esegue l'accordo, Cass., sez. VI, 7 febbraio 2022, n. 4215; in senso contrario, Cass., sez. VI, 21 luglio 2022, n. 28988. La questione risulta di particolare importanza poiché da essa dipendono notevoli conseguenze attinenti più propriamente alla tipicità sostanziale e non solo a quella processuale, come l'individuazione del momento consumativo del reato, il regime giuridico applicabile, particolarmente importante in un contesto normativo in continua evoluzione, soprattutto per gli inasprimenti sanzionatori cui è stata soggetta questa materia negli ultimi dieci anni, e il *dies a quo* della prescrizione. Di recente, condivisibilmente a favore della valorizzazione dell'elemento dell'accordo, nel quale si condensa il disvalore della condotta, e in senso critico verso la cd. teoria del duplice schema adottata dalla giurisprudenza di legittimità per spostare in avanti alla fase esecutiva del patto la consumazione del reato e, quindi, il decorso della prescrizione, CINGARI (2022), 81 ss.

³⁵ MANES (2018), 1138.

ricostruzioni presuntive³⁶, soprattutto in una materia così delicata sul piano dei meccanismi probatori, in tal modo rischiando di enfatizzare la sufficienza epistemica di meri “falsi positivi”³⁷.

Questi ultimi potrebbero essere stimolati innanzitutto dalla vigenza sincronica della disciplina sul finanziamento privato alla politica, che, promuovendo movimenti economici tra sfera privata e pubblica, avrebbero buon gioco a proiettare il disvalore di una fattispecie già languida in punto di tipicità sul tipo d'autore del ‘politico prezzolato’, censurabile perché ritenuto dedito a scambi affaristici della propria funzione³⁸. Tali ‘falsi positivi’ riceverebbero ulteriori sollecitazioni dall'utilizzo strumentale di quella parte argomentativa della sentenza di *Mafia Capitale* che ammette come per la configurabilità dell'art. 318 c.p. il patto possa essere “probatoriamente muto”³⁹.

Questo *escamotage* argomentativo potrebbe risultare molto efficace per l'apertura della corruzione funzionale al caso tipologico in esame, dal momento che giustificherebbe l'omissione probatoria di un requisito essenziale del reato, dato dal contenuto dell'accordo. La performatività applicativa di questo schema starebbe nel fatto di ricostruire l'accordo penalmente rilevante dal mero carattere indebito della retribuzione. D'altronde, la stessa Cassazione ha ammesso la configurabilità dell'art. 318 c.p. a carico dei parlamentari sul presupposto che tale reato non richiede valutazioni penetranti nei doveri d'ufficio ma si limita a sanzionare la contaminazione privatistica della funzione pubblica, in quanto non possono ritenersi coperti da immunità gli atti frutto di pattuizione illecita. Il pericolo di aggiramento delle garanzie costituzionali a presidio della funzione sarebbe, dunque, vanificato dal fatto che oggetto di punibilità sarebbe l'accordo, cioè un frammento di condotta che ‘anticipa’ l'esercizio delle funzioni oggetto di immunità⁴⁰.

Questa ricostruzione, intrisa di suggestioni, non riesce a superare le criticità circa l'individuazione, sul piano sostanziale, e al consequenziale accertamento, sul piano probatorio, del contenuto del patto, che richiedono, in una materia segnata dalla presenza di un'area di irresponsabilità, atteggiamenti interpretativi di maggior rigore. L'ampia formulazione dell'art. 318 c.p., alla luce della posizione assunta dalla Cassazione nella sentenza *Mafia Capitale* e della circostanza che ad essere incriminata è una condotta estranea all'esercizio di funzioni, rischia di emarginare dall'economia della fattispecie e del suo accertamento il patto e il suo contenuto. Ne deriva che potrebbero essere caricati di forza sintomatica alcuni elementi solo indiziari, quali i flussi di denaro tra privato e pubblico – la cui illegittimità penale andrebbe accertata in via autonoma rispetto alla sua mera irregolarità amministrativa – e, soprattutto, la qualità soggettiva dell'agente.

In altre parole, si potrebbe ritenere che le funzioni vendute siano quelle di cui il parlamentare è genericamente titolare, creando un cortocircuito a seguito del quale il pubblico agente dovrebbe difendersi da se medesimo, cioè dal fatto stesso di essere portatore di funzioni pubbliche, che assumerebbero così una rilevanza autoevidente: ogni retribuzione indebita costituirebbe *ex se* un abuso di qualità idoneo ad integrare il tipo della corruzione. In questo

³⁶ RAMPIONI (2021), §5, che lo descrive come “un tipo legale «fluidico» dalla portata applicativa amplissima, potendosi confondere con la mera violazione deontologica.

³⁷ Come spiega MANES (2023), 132, “la riforma dell'art. 318 c.p., operata con la legge 190/2012, in definitiva, ha determinato la creazione di un tipo legale dotato di un altissimo coefficiente di «sensibilità» – cioè di portata applicativa amplissima, tesa ad abbracciare ogni episodio di «corruzione pulviscolare» – ma al contempo di un coefficiente di specificità ed accuratezza molto esiguo, con conseguente elevato rischio di «falsi positivi».

³⁸ Sembra questa l'immagine che, con sagace ironia, descrive Piero Calamandrei in uno scritto del 1947, ove, nel commentare i giudizi elevati *coram populo* contro la categoria dei soggetti investiti di mandati elettivi parlamentari, lo riassume nel senso che “questo morbo della corruzione parlamentare (ha) natura epidemica ed inguaribile, sicché ogni uomo politico si de(ve) considerare come un pericoloso portatore di contagio, di cui gli onesti devono con scrupolo guardarsi”, CALAMANDREI (1947), 37. Questi giudizi sommari di disvalore oggi sono stimolati dalla cassa di risonanza dei media, che avviano un vero e proprio procedimento di riscrittura della fattispecie coinvolta nel singolo caso, proiettandola su specifici tipi d'autore, disinteressandosi del tutto della struttura di tipicità del reato e delle sue prospettive di tutela, dal momento che oggetto della loro narrazione non è il fatto contestato nel processo ma aspetti che suscitano riprovevolezza etico-morale, anche se del tutto estranei al processo. Su questo fenomeno MANES (2022), 58 ss.; nonché, volendo, MAIELLO N.M. (2022), 4470 ss.

³⁹ Cass., sez. VI, 12 giugno 2020, n. 18125, p. 127. Tale pronuncia ha subito dimostrato le proprie capacità performative in termini di estensione dell'area di rilevanza della fattispecie verso patti di cui l'accusa non è riuscita a ricostruire termini e contenuti in una nota vicenda giudiziaria a carico di Luca Palamara, già componente del CSM. Nell'ordinanza con cui il GUP di Perugia ha rigettato le eccezioni di nullità per indeterminazione del capo di imputazione sollevate dalla difesa, viene valorizzato proprio l'inciso di *Mafia Capitale*, sostenendo che “in sede di contestazione *ex art.* 318 c.p. (...) deve ritenersi del tutto fisiologica l'evenienza in cui non sia accertato il contenuto del patto corruttivo”, poiché la mancata descrizione del suo contenuto rientra “fisiologicamente, nel perimetro del fatto tipico della corruzione per l'esercizio della funzione”, GUP Perugia, ord., 9/4/2021, in *www.sistemapenale.it*, 27 aprile 2021. In senso fortemente critico verso questa ricostruzione probatoria “muta” dell'accordo corruttivo, R. RAMPIONI (2021), §5 ss.

⁴⁰ Lo ricorda M.C. UBIALI (2020), 272. In questo senso, LA ROSA (2014), 157.

modo, finirebbero nel fuoco di disvalore della contestazione anche elargizioni finalizzate ad ingraziarsi il parlamentare⁴¹, introducendo una presunzione nell'accertamento di un requisito centrale di fattispecie.

Lelemento della funzione così concepito risulta troppo generico⁴² per fondare un'incriminazione che si pone al crocevia con una funzione cruciale negli equilibri democratici dello Stato parlamentare.

A fare le spese di questi approcci di semplificazione ricostruttiva e probatoria sarebbero le attività che il parlamentare svolge fisiologicamente, a prescindere cioè dalla loro soggettiva corresponsione alle aspettative del privato interlocutore di quel politico⁴³, considerando che la fattispecie non fa alcun riferimento all'orientamento esclusivamente privatistico delle funzioni esercitate, e che, dunque, sarebbero state coperte da immunità. In simili situazioni, la compressione del principio di rappresentanza democratica sarebbe manifesta. In queste ipotesi, infatti, la fattispecie punirebbe la mera retribuzione indebita del parlamentare, che, invece – come è stato già rilevato – presenta “scarsa capacità probatoria”⁴⁴, anche in ragione della previsione dell'art. 67 Cost. La prova che l'esercizio della funzione sia stato causato da un accordo illecito risulterebbe, allora, di estrema difficoltà e, sulla base della prassi che si è consolidata rispetto a molti reati contro la pubblica amministrazione⁴⁵, non è affatto peregrino prevedere come anche in questa materia potrebbe registrarsi un'ennesima vicenda di processualizzazione *ex post* di un requisito centrale della fattispecie⁴⁶, quale l'oggetto dell'accordo.

La corruzione delineata dall'art. 318 c.p. esige, al contrario, una lettura sostanzialistica della locuzione che orienta finalisticamente l'esercizio delle funzioni. Ciò non solo per ragioni strettamente legate ai profili dell'offesa, ma anche per valorizzare il principio di proporzionalità sanzionatoria in chiave ermeneutica, in grado di ricondurre la fattispecie entro una dimensione dinamica della tutela, ove la corresponsione indebita si connetta funzionalmente all'uso strumentale del potere, restituendo a quest'ultimo il ruolo di ‘causa’ dell'accordo illecito, con correlativa esclusione della rilevanza penale di “ogni favore o regalia «occasionata» dalla mera qualifica pubblicistica rivestita dall'*intraeus*”⁴⁷.

Questo modo di valorizzare il requisito finalistico dell'esercizio della funzione, peraltro, ha anche il merito di ribadire l'appartenenza della fattispecie alla categoria dei reati propri funzionali, in cui le funzioni del pubblico agente appartengono alle sue competenze istituzionali. E tuttavia, affinché possa essere operata questa valutazione, gravida di conseguenze sul piano della qualificazione giuridica, appare quantomai opportuno specificare che il giudice debba rovistare nel merito dell'accordo. Essa attrae con ancor maggiore forza magnetica nella propria sfera semantica le fattispecie di corruzione dopo l'ingresso nel nostro ordinamento della figura del traffico di influenze illecite, chiamato a colpire condotte di interferenza indebita su competenze altrui⁴⁸.

Il seducente argomento della rilevanza corruttiva dei flussi economici tra soggetti privati – in particolare portatori di interessi di categoria – ed esponenti di gruppi parlamentari promotori di attività istituzionali che intrecciano gli interessi dei primi, più che espressione

⁴¹ ALAGNA (2018), 90 attribuisce grande peso nella prassi a questo genere di contributi.

⁴² Com'è stato osservato, le maglie della tipicità dell'art. 318 c.p. sarebbero così ampie da attrarre non solo le gravi ipotesi riferibili a chi mette a disposizione interamente e sistematicamente la funzione rivestita (...) ma anche ipotesi bagatellari e *trivial cases*, o comportamenti moralmente e disciplinarmente censurabili”, MANES (2018), 1138-1139.

⁴³ Sul rischio che possano essere colpite dall'incriminazione in esame anche condotte lecite, UBIALI (2020), 367.

⁴⁴ Lo evidenziano MANES (2023), 135 e UBIALI (2020), 217 ss.

⁴⁵ Basti pensare alle vicende interpretative che hanno interessato i delitti di corruzione, rispetto alla volatilizzazione dell'atto d'ufficio, di abuso d'ufficio nella sua formulazione *ante* 2020, con riferimento alla violazione “di norme di legge o di regolamenti”, di peculato, in relazione sia al pre-requisito della disponibilità sia alla condotta appropriativa, estendendola fino ad abbracciare ipotesi distrattive, di millantato credito, laddove si applicava analogicamente il tipo anche alle ipotesi di traffico di influenze illecite prima della riforma del 2012.

⁴⁶ Su questo fenomeno interpretativo di forte connessione tra aspetti sostanziali e probatori, cfr. GARGANI (2016), 89 ss.

⁴⁷ MANES (2023), 133.

⁴⁸ Questo profilo è ben chiarito da Cass., sez. VI, 40518/2021. Sul punto, altresì obbligatorio il riferimento alla sentenza *Tempa Rossa*, Cass., sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 23355, su cui, con particolare attenzione alle conseguenze sugli equilibri tra corruzione (del parlamentare) e traffico di influenze illecite, CINGARI (2017), 179. L'inquadramento della corruzione nella categoria dei reati propri funzionali, dunque, si riflette sull'area di tipicità della antecedente figura di traffico di influenze illecite che, pure, al pari della corruzione, manifesta non poche perplessità rispetto alla situazione del parlamentare, in ragione della natura dialogica e compromissoria dell'attività politica. In questo senso anche Id. (2017), 182 ss. Sulla corruzione quale reato proprio funzionale, *ex multis*, Cass., sez. VI, 10 marzo 2021, n. 17600; Cass., sez. VI, 8 marzo, 2012, n. 38762. Sebbene con riferimento al vecchio assetto delle fattispecie corruttive, sembra difendere una posizione diversa, nel senso della configurabilità del delitto di corruzione (propria) nei casi di un titolare di mandati elettivi (nel caso di specie si trattava di un componente del consiglio regionale abruzzese) per aver influenzato il voto del proprio e di altri partiti politici nell'*iter* di approvazione di una legge regionale, LA ROSA (2014), 156.

di disvalore collusivo, sembra possa costituire naturale sviluppo di un certo andamento della prassi, autorizzato dalla normativa che disciplina questi rapporti. Se da un lato, invero, può accadere che i finanziatori decidano di investire in una fazione politica ideologicamente a loro affine, dall'altro può verificarsi che siano gli stessi attori politici a volerli avvicinare, così come è, d'altronde, del tutto fisiologico che l'azione politica di un determinato gruppo parlamentare possa intercettare le ragioni patrocinata da *lobbies* con le quali essi si relazionano⁴⁹. Nè al contempo sembra che la normativa sul finanziamento della politica possa creare una zona di immunità per tutti i rapporti economici rispettosi di quelle regole di trasparenza.

Cosa accadrebbe, in altre parole, se un partito, e di conseguenza i suoi parlamentari, indirizzassero l'intero programma politico a soddisfare i *desiderata* di un gruppo privato di investitori, anche spingendosi a compiere attività di cui altrimenti non si sarebbero fatti promotori? Sarebbe sufficiente la legittimità del finanziamento ad escludere che dietro lo stesso possa nascondersi un rapporto corruttivo? Si tratta di una circostanza peraltro frequente, dal momento che appartiene ad una casistica sempre più residuale la corruzione "per tangente", essendosi affinati sempre più i meccanismi corruttivi entro schemi giuridici consentiti dall'ordinamento. In caso di risposta affermativa, si dovrebbe concludere per l'appiattimento, in questo peculiare settore, della figura della corruzione funzionale con la mera indebita retribuzione del pubblico agente⁵⁰, svincolata da ambizioni di effettiva tutela della *funzione amministrativa* e dei relativi *risultati* e, anzi, distopicamente proiettata a garantire protezione a beni di matrice formale, come la fedeltà del funzionario pubblico⁵¹. Questa lettura non sembra, peraltro, lontana dalle conclusioni cui è giunta la Cassazione nelle vicende *Berlusconi* e *Volontè*, ove i giudici hanno ritenuto che l'indebita retribuzione del soggetto rappresentante elettivo si ponesse in contrasto con l'art. 54 Cost., nella parte in cui stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore", gettando le condizioni argomentative per fondare il disvalore dell'art. 318 c.p. nel divieto di remunerazione degli incarichi pubblici⁵².

Ancor più marcati, poi, sarebbero i profili di irragionevolezza legati all'indebita retribuzione del titolare di cariche pubbliche, per giunta svincolati da un conflitto, anche solo apparente, di interessi, nelle ipotesi di corruzione funzionale susseguente⁵³. In questi casi, la distorsione dell'agire amministrativo non affiora neppure ad una valutazione retrospettiva⁵⁴.

⁴⁹ Sul rischio penale dell'attività di *lobbying*, in particolare in relazione alla configurabilità del traffico di influenze illecite, cfr. ALAGNA (2018), 196 ss.; MONGILLO (2016), 89 ss.; SCAROINA (2016), 811 ss. Si riconduce all'attività istituzionale delle *lobbies* anche la tenuta del cd. diritto di petizione, inteso quale diritto dei singoli cittadini di avanzare istanze ai propri rappresentanti. La nostra Corte costituzionale, infatti, qualifica il diritto di petizione, previsto all'art. 50 Cost., come "un diritto funzionalizzato alla partecipazione del cittadino alla formazione della volontà statale e, quindi, all'esercizio di un'attribuzione costituzionale", cfr. C. cost., 23 dicembre 2021, n. 254. Di immediata evidenza la rilevanza costituzionale di tutelare altresì le attività strumentali all'esercizio di tale diritto. Nel caso della corruzione del parlamentare e – come si vedrà *infra* – nell'ipotesi del traffico oneroso, è anche tale diritto che rischia di essere inciso da sovraestensioni applicative, nella misura in cui può essere paralizzata l'attività lobbistica retrostante. Sul diritto di petizione nella giurisprudenza della Corte suprema degli Stati Uniti, ove viene valorizzato quale forma di manifestazione della libertà di espressione, cfr. ALAGNA (2018), 73. Sulle origini storiche del diritto di petizione, positivizzato per la prima volta nel *Bill of Rights* del 1689, cfr. STANCATI (1983), 596 ss.

⁵⁰ Osserva MANES (2018), 1134 che oggetto di censura penale sarebbe il mero conflitto di interessi, l'uso apparentemente distorto del *munus publicum*, e "nella natura intrinsecamente indebita di ogni eventuale ricaduta per i protagonisti, rendendo persino ultronea l'identificazione di una ricompensa privata perché qualsiasi decisione pubblica presa in conflitto di interessi si remunera già da sé, proponendo una dinamica illecita *in re ipsa*". Anche SEMINARA (2012), 1237 ritiene che "il reato, integrato pure dalla semplice accettazione della promessa, cioè dall'accettazione della manifestazione di volontà dell'*extraneus* di corrispondere l'utilità, si riduce così allo schema più elementare: accertata l'indebita accettazione di utilità, la configurabilità dell'illecito è esclusa solo dalla dimostrazione di una causale alternativa (amicizia, affetto ecc.), ferma restando la non punibilità dei cd. donativi d'uso; ovviamente, questa facilità applicativa può condurre a repressioni «eccessive» in relazione soprattutto a dazioni nei confronti degli incaricati di un pubblico servizio, ogni volta che l'utilità corrisposta, sebbene modesta, non possa farsi rientrare in un ambito consuetudinario". Nello stesso senso, PALAZZO (2013), 19.

⁵¹ Questa ricostruzione dello sfondo offensivo del reato di corruzione funzionale, tuttavia, non risulterebbe coerente con la qualificazione del 318 come reato di pericolo, che anticipa, secondo un'immagine di progressione criminosa, il danno prodotto dalla corruzione *ex art.* 319 c.p., fornita dalla più recente, ma già consolidata, giurisprudenza di legittimità a partire dalla vicenda *Mafia Capitale*. Se, infatti, i beni tutelati fossero quello del prestigio dell'Istituzione o della fedeltà del pubblico agente, il 318 sarebbe un reato di danno. In senso critico rispetto alla soluzione proposta dalla giurisprudenza, CINGARI (2022), 87. Offre una ricca ricostruzione delle posizioni sul bene giuridico tutelato dalle fattispecie di corruzione, sebbene nel loro precedente assetto basato su alterità tra corruzione propria e corruzione impropria, criticando le posizioni che prospettavano una tutela del prestigio della p.a. e dei doveri di fedeltà e probità del pubblico funzionario, BALBI (2003), 30 ss.

⁵² UBIALI (2020), 266.

⁵³ MANES (2000), 927-928, sebbene rispetto al precedente assetto normativo, con riferimento alla corruzione impropria susseguente sosteneva che, essendo più sbiadito il disvalore della condotta "comunque in linea con i doveri d'ufficio", era necessario stabilire con ancora maggiore certezza "la soglia della configurabilità del reato ad un livello tale per cui possa dirsi che la *datio* è sicuramente il corrispettivo dell'atto (altrimenti si punirebbe la sola venalità della carica e non si avrebbe una vera 'baratteria')". Le posizioni di forte contrarietà rispetto alla configurabilità della corruzione per l'esercizio della funzione susseguente sono difese da autorevoli autori, che ne prospettano la rilevanza disciplinare, tenuto conto della natura etico-morale della violazione, di mera infedeltà alla carica. Per tutti, FIDELBO (2020), 24.

⁵⁴ La prospettiva di *backward-looking* è quella adottata nel recente studio di VIGANÒ (2021), 124-126 sull'utilizzo del principio di proporzione

La breve illustrazione sin qui svolta delle problematiche che si rifletterebbero sulla tenuta dei principi di garanzia della legge penale deve indurre a ostracizzare ragionamenti semplificatori, che caricano di valore sintomatico elementi in realtà neutri sul piano del disvalore e, quindi, incapaci di fondare affidabili nessi di inferenza probatoria. Ciò si accompagnerebbe, altresì, ad un travisamento ermeneutico della normativa extrapenale, che da presidio della trasparenza nei rapporti di finanziamento della politica verrebbe fatta assurgere a strumento che assimila all'irregolarità contabile il fatto di corruzione⁵⁵.

Alla luce di quanto argomentato, non appare così remoto il rischio di congelamento dell'autonomia e dell'effettività della funzione legislativa, che passa anche attraverso l'interruzione dell'erogazione di finanziamenti privati, suscitato dalla sovraestensione di fattispecie simbolo della lotta al malaffare amministrativo, dal forte stigma sociale, giustificato dalle maglie larghe che caratterizzano la tipicità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

2.3.

L'inadeguatezza dell'attuale assetto normativo e le prospettive de iure condendo.

Sembra legittimo, dunque, nutrire ragionevoli perplessità circa la possibilità di applicare l'attuale assetto normativo delle fattispecie di corruzione all'ipotesi del parlamentare, senza sconfinare nell'area coperta da immunità e aprire le porte al controllo giudiziario sull'attività politica. Non pare condivisibile neanche il pur pregevole tentativo di fornire un'interpretazione tassativizzante della perifrasi "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", limitandone l'operatività ai soli accordi corruttivi aventi ad oggetto uno specifico atto d'ufficio⁵⁶, poiché si tratterebbe di una restrizione della tipicità della vigente disposizione dell'art. 318 c.p. non giustificata da alcun elemento testuale.

Con tale posizione di scetticismo non si intende affatto ricavare una irragionevole area di immunità⁵⁷, anche perché l'art. 68 Cost. presidia pur sempre l'autonomia delle Camere, bene meritevole della protezione rafforzata offerta dal diritto penale, sia in positivo, creando uno scudo di irresponsabilità 'funzionale', sia in negativo, non ammettendo, cioè, strumentalizzazioni che portano ad una elusione della garanzia costituzionale. Per superare un'immunità costituzionale di natura funzionale che tuteli lo svolgimento di attività essenziali per lo stato democratico appare necessario costruire una fattispecie ermetica, che non lasci alcuno spazio all'intuizionismo giudiziale e, ancor meno, ad azzardate presunzioni fomentate da "falsi positivi", e che anzi incentivi verifiche probatorie rigorose. Questi contrassegni altro non sono che la traduzione dell'immunità sul campo della tipicità, sostanziale e processuale⁵⁸.

Proprio la presenza di peculiari guarentigie a presidio dell'attività del parlamentare, differenti per natura e scopi rispetto alla disciplina costituzionale dell'amministrazione, lascia pensare che la corruzione del parlamentare si colori di sfumature di offesa diverse da quelle sottese agli articoli 318 e ss., come peraltro si registra nella corruzione in atti giudiziari. Tale diversità richiede autonomi bilanciamenti, allo scopo di evitare che gli interessi in gioco, tutti di vitale rilevanza per lo Stato costituzionale, si stressino e subiscano compressioni (*chilling effect*). A tal fine, potrebbe essere auspicabile introdurre una fattispecie di corruzione *ad hoc* per la figura del titolare di cariche elettive in seno ad assemblee nazionali e regionali⁵⁹. Que-

sanzionatoria anche in chiave ermeneutica. Pertanto, pur volendo utilizzare questo metodo, risulterebbe irragionevole una sanzione penale per fatti dotati di un disvalore irrisorio, al più rilevante sotto il profilo etico-morale e, nel caso di specie, sicuramente sul piano politico-elettorale.

⁵⁵ CINGARI (2017), 186 ammette che "la distinzione tra utilità destinate a soddisfare esigenze esclusivamente private e utilità finalizzate a soddisfare esigenze politiche possa risultare in taluni casi davvero complicata ed incerta".

⁵⁶ UBIALI (2020), 368, che offre anche una condivisibile lettura restrittiva del requisito dell'"altra utilità" che caratterizza la prestazione del corruttore, escludendo, sul modello tedesco del §108e, Abs. 4, StGB i vantaggi di natura politica, che, sulla base dell'attualità interpretativa di questo elemento ben potrebbero essere ricompresi nell'area di disvalore del 318 (pp. 371 e 384).

⁵⁷ BRASCHI (2019), 708 nota come "una diversa soluzione risulterebbe del tutto eccentrica rispetto al panorama europeo, ove non viene generalmente contestata la punibilità per corruzione dei titolari di funzioni legislative".

⁵⁸ Solo attraverso un irrobustimento sostanziale e processuale della garanzia costituzionale si può cercare di neutralizzare i conflitti tra politica e giustizia penale, che ha segnato la recente storia della nostra democrazia. NEGRI (2008), 676 ritiene che la prassi ha abbandonato alla figura del pubblico ministero "la questione degli spazi residui da riconoscere alle immunità parlamentari in un ordinamento democratico basato sul controllo reciproco tra poteri".

⁵⁹ Favorevole ad un'incriminazione autonoma è anche BRASCHI (2019), 714-715 che auspica un intervento di riforma più ampio, non limitato alle sole fattispecie di corruzione, "esteso, nell'ottica della tutela della trasparenza dei processi decisionali e della certezza del diritto penale, alla regolamentazione del fenomeno del *lobbying* e all'implementazione del sistema sanzionatorio relativo al finanziamento illecito ai partiti".

sta – come pure è stato proposto⁶⁰ – potrebbe ricalcare il modello di incriminazione elaborato dal legislatore tedesco al §108e StGB, secondo la versione riformata nel 2014⁶¹, che ben tiene conto dell'esigenza di garantire l'indipendenza del processo parlamentare, dell'esercizio del mandato e la necessità di reprimere condotte di mercificazione della funzione⁶². Oggetto dell'accordo punibile è l'esecuzione o l'astensione da un atto tipico della funzione⁶³, senza che ne venga specificata la conformità o la contrarietà ai doveri d'ufficio. Tale controprestazione dell'*ungerechlicher Vorteil* deve avvenire “su mandato o direttiva” del privato (*im Auftrag oder auf Weisung*)⁶⁴. Mentre l'introduzione della specificazione dell'atto oggetto di compravendita è destinata a tassativizzare il tipo legale⁶⁵, precludendo spazi a facili aggiramenti interpretativi di un elemento essenziale, quale la funzione venduta, incidenti sulla tenuta della sottostante attività politica, il nesso di stretta causalità tra attività istituzionale al servizio degli interessi egoistici del privato e richiesta di quest'ultimo⁶⁶ (quantomeno in via immediata, dal momento la circostanza che l'attività eseguita possa andare a beneficio di terzi della collettività non è oggetto di interesse dell'incriminazione) accentuerebbe i profili di garanzia della fattispecie⁶⁷. In altri termini, siffatto rapporto di causalità dovrebbe attestare che l'attività realizzata dal titolare del mandato risponde precisamente a indicazioni terze, in grado di contaminare l'autonomia del parlamentare e di determinare una torsione privatistica della sua funzione.

In quest'ottica, dovrebbe fuggirsi il rischio di incriminare condotte lecite, ricomprese invece nell'*overbreadth* dell'attuale 318 c.p. Si è consapevoli della gravosità dell'impegno probatorio richiesto⁶⁸, com'è naturale che accada ad una fattispecie posta sul crinale di equilibri istituzionali delicati, ma appare altrettanto indiscutibile il beneficio che ne trarrebbero la dorsale di materialità e offensività del fatto tipico, e, di conseguenza, le garanzie degli articoli 67 e 68 Cost. L'ipotizzata figura di reato prenderebbe sul serio l'accordo, in tutti i suoi elementi costitutivi, in particolare nella sua “causa”, che non va intesa quale spiritualizzazione di un requisito di tipicità ma come un elemento essenziale del reato-contratto⁶⁹.

Il combinato di questi due innovativi elementi, in conclusione, ben potrebbe risolvere le criticità sollevate dalla configurabilità di una corruzione del parlamentare: solo attraverso l'indicazione dell'atto/attività funzionale venduti può individuarsi la modalità di aggressione della funzione, contribuendo a restituire coerenza allo statuto penale della p.a., che deve assumere a proprio oggetto di tutela l'effettiva *funzione amministrativa* (intesa in senso ampio, secondo il modello unitario adottato dal nostro codice), poiché a questa è legata l'amministrazione di risultato, precipitato del modello europeo di *buona amministrazione*⁷⁰.

⁶⁰ UBIALI (2020), 378 ss.

⁶¹ Sulla fattispecie entrata in vigore il 1 settembre 2014, cfr. HOVEN (2015), 553 ss.; SATZGER (2014), 1022 ss.

⁶² Particolarmente condivisibile è la scelta del legislatore tedesco di dare vita ad una nuova incriminazione destinata ai *Mandatsträger*, anziché integrare la nozione di *Amtsträger* ai sensi del §11, Abs. 1, n. 2 StGB, che avrebbe consentito di applicare le fattispecie di corruzione già previste ai §§331 ss. anche ai parlamentari.

⁶³ La disposizione tedesca fa riferimento ad un *Handlung*, differente rispetto al *Diensthandlung* contemplato dalla loro corruzione propria (§332) e al *Dienstausübung* della loro corruzione funzionale (§331).

⁶⁴ In senso critico sull'introduzione di questo specifico elemento del *Tatbestand*, ERNST MÜLLER (2015), 334, rispetto al quale ritiene possano consolidarsi prassi giurisprudenziali che sterilizzano tale requisito.

⁶⁵ Ciò che andrebbe evitato è certamente l'utilizzo della nozione di atto d'ufficio, poiché troppo legato alle vicende che interessano i procedimenti amministrativi in senso stretto. Applicato all'attività legislativa, questo elemento subirebbe slabbature interpretative, come testimoniato dal fatto che anche l'art. 3 l. 140/2003, più volte richiamato, esemplificativo delle attività istituzionali tipiche del parlamentare, annovera al proprio interno soprattutto condotte non riassumibili in atti d'ufficio.

⁶⁶ HEINTSCHEL-HEINEGG (2023), §14 specifica che ad essere coperta è tutta l'attività del parlamentare, mentre al §20.1 chiarisce che non rientra nell'area applicativa della fattispecie la dipendenza economica tra rappresentanti eletti e gruppi di interesse, in cui si persegue solo la rappresentanza di interessi politici generalmente formulati.

⁶⁷ In senso contrario all'introduzione di questo elemento di stretta causalità UBIALI (2020), 150 in quanto esso fungerebbe come una “causalità interna, nella forma della totale sottoposizione della libertà di agire del soggetto pubblico agli interessi del corruttore: la scelta dell'eletto deve essere infatti esclusivamente determinata dal vantaggio ricevuto, senza il quale egli avrebbe agito diversamente”. Non sembra che la fattispecie richieda anche la prova che il soggetto non avrebbe agito diversamente, imponendo solo che l'atto compiuto o meno corrisponda esattamente all'indicazione fornita dal privato.

⁶⁸ Questo aspetto è riconosciuto anche da HEINTSCHEL-HEINEGG (2023), §24 rispetto alla fattispecie tedesca.

⁶⁹ Su questa categoria di reati, VASSALLI (1958), 301 ss.

⁷⁰ Ammette che la previsione a livello europeo di un diritto ad una buona amministrazione ha determinato una “evoluzione funzionale” dei principi previsti all'art. 97 Cost., CASSESE (2011), 109. Nella letteratura penalistica, utilizza l'art. 41 CDFUE per recuperare un proficuo argomento interpretativo in chiave offensivizzante dello statuto penale della p.a., MANES (2005), 196.

3. Mediazione onerosa e agire informale della p.a.

Spostando l'attenzione sul secondo polo del presente lavoro, è bene osservare sin da principio che i più recenti, ma ormai già consolidati, approdi in tema di mediazione onerosa del traffico di influenze illecite, nell'incardinare la dimensione lesiva della condotta nei suoi "scopi", nella "proiezione esterna" dell'attività di influenza, affermano che "la mediazione è illecita se è volta alla commissione di un illecito penale – di un reato – idoneo a produrre vantaggi al committente"⁷¹. La giurisprudenza di legittimità aderisce così alla lettura con la quale la dottrina maggioritaria aveva tentato di risolvere il *rebus* che, sin dall'originaria formulazione, ha presentato l'art. 346-*bis*, comma 1, c.p.⁷².

Anche rispetto a questa previsione normativa, rigenerata nella versione interpretativa appena descritta, possono individuarsi profili di frizione con la possibilità di esercitare attività costituzionalmente garantite, alle quali è legata la realizzazione di diritti fondamentali, senza il rischio di incorrere in responsabilità penali. In questa materia, tuttavia, l'impatto di un *chilling effect* sarebbe – giova precisarlo – più sfumato rispetto a quanto visto per la corruzione del parlamentare.

In caso di eccessiva ampiezza applicativa del traffico 'oneroso', niente affatto remota in considerazione della malleabilità del tipo criminoso forgiato dalla giurisprudenza⁷³, ad essere pregiudicata potrebbe essere quella modalità 'informale' di agire della p.a.⁷⁴, dietro la quale si nasconde una ricca attività di mediazione tra interessi rilevanti⁷⁵, di estrema utilità per

⁷¹ Cass., sez. V, 2 agosto 2022, n. 30564; Cass., sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 1182; Cass., sez. VI, 9 novembre 2021 n. 40518. In commento a tale filone giurisprudenziale, si veda UBIALI (2022), §6 che riconosce a questa interpretazione idoneità restrittiva del tipo della mediazione illecita.

⁷² CINGARI (2019), 753 ss.; MAIELLO V. (2013), 426; PULITANÒ (2012), 14. In particolare, FIORE S. (2023), 20-21 che, pur apprezzando e condividendo gli sforzi ermeneutici compiuti per 'colorare' di disvalore offensivo la mediazione onerosa, ammette che quel principio affermato "se preso sul serio, dovrebbe significare che per ritenere integrato (oltre ogni ragionevole dubbio) l'essenziale requisito della illiceità, non è certo sufficiente ricostruire induttivamente una generica intenzione illecita (come ad esempio raccogliere o stimolare la disponibilità o l'inclinazione del pubblico agente a commettere reati); bensì è necessario dimostrare che la mediazione era strumentale e finalizzata alla commissione di uno specifico fatto penalmente rilevante, del quale andrebbe valutata la concreta idoneità a produrre, una volta commesso, un vantaggio indebito per l'acquirente della mediazione". Ciò, secondo l'autore, corrisponderebbe alla "pratica impossibilità di applicare la norma", dal momento che "la struttura del reato coglie le condotte del mediatore e del committente in una fase di tipo schiettamente 'preparatorio', quando non meramente progettuale o addirittura 'cogitativo'. Sarebbe difficile, ciò premesso, immaginare che "possa esistere un compendio probatorio processualmente spendibile che consenta non solo di identificare, innanzitutto, il reato-fine, ma anche di farlo in modo da poterlo sottoporre alla 'prova di resistenza' circa la sua idoneità a favorire il committente". Analoghi dubbi sulla capacità probatoria di una lettura giurisprudenziale simile sono avanzati da UBIALI (2022), §6 e MONGILLO (2022), 23, il quale per la difficoltà a rintracciare in maniera chiara il tipo criminoso della mediazione punibile (p. 21 e 24 ss.), nonché ID. (2019), 300 adombra vizi di legittimità costituzionale per indeterminazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, Cost. Anche MANES (2018), 1136 ne denuncia lo scarso coefficiente di tassatività, rilevando come "il baricentro (sia) inarcato sulla proiezione finalistica che caratterizza una dinamica pre-corruttiva (o di "mero accordo" non seguito dalla commissione del reato): molto, se non tutto, si concentra su scopi e moventi, che finiscono per fissare nel foro interno il confine tra il "traffico innocente" e quello "corruttivo".

⁷³ Sarà il dato giurisprudenziale, infatti, il riferimento 'criminoso' rispetto al quale si avvanzeranno le presenti considerazioni, dal momento che, com'è stato notato, quello normativo "restituisce l'immagine di una fattispecie costruita sull'argilla", MONGILLO (2022), p. 24.

Nel momento in cui si scrive si apprende della elaborazione di una bozza di un ampio ddl cd. Nordio sui temi della giustizia, tra cui si propone di intervenire anche sul traffico di influenze illecite. In particolare, la fattispecie verrebbe modificata proprio nella parte sulla mediazione onerosa, recependo integralmente l'indirizzo giurisprudenziale, e prima ancora dottrinale, consolidato. Il legislatore così fornisce ennesima dimostrazione del suo ruolo di mero 'ratificatore' delle opzioni politico-criminali maturate nel laboratorio del creazionismo giurisprudenziale, come già accaduto, a titolo esclusivamente esemplificativo, nella vicenda della corruzione per l'esercizio della funzione, cfr. AMARELLI (2021), 3. La nuova disposizione reciterebbe così: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. *Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito*". La notizia è reperibile su *ilsole24ore.com*, 14 giugno 2023. Non sembra, tuttavia, che l'orientamento giurisprudenziale di riferimento possa trovare piena attuazione attraverso la nuova formulazione della fattispecie e, in particolare, a causa della definizione di "altra mediazione illecita" fornita dal riformato comma 2. Sul punto, cfr. *infra* nt. 89.

Le seguenti osservazioni, dunque, possono estendersi anche a questa bozza di provvedimento normativo.

⁷⁴ Sui caratteri dell'amministrazione informale, che si inserisce nel modello di amministrazione discrezionale di risultato, PROTTO (2012), 841 ss.; BERTI (1992), 3 ss.

⁷⁵ Il mutamento dell'amministrazione brevemente descritto è legato inevitabilmente anche all'emersione di sempre maggiori interessi che richiedono valutazioni discrezionali e bilanciamenti difficili. D'altronde alla base della nota (e insuperata) teoria gianniniana sulla discrezionalità venivano indicati proprio questi interessi "secondari", a completamento degli interessi primari, come quelli che rappresentano il fine dell'agire istituzionale, assegnato "alla cura funzionale dell'autorità". Questi interessi secondari erano presi in considerazione dalla singola autorità, anche senza una espressa tutela da parte dell'ordinamento, ma che in concreto integravano gli interessi primari, così GIANNINI (1939), 77-79.

la qualità finale del risultato amministrativo perseguito⁷⁶, quest'ultimo essendo il bene della vita sotteso al singolo procedimento⁷⁷. Nello scenario ordinamentale e sociale – ne si è consapevoli – l'attività affaristico/relazionale che si nasconde dietro le decisioni assunte ai vari livelli istituzionali è contornata da un certo misterioso alone di disvalore etico-sociale, anche a causa dell'assenza di una disciplina extrapenale che regoli il *lobbying*; l'impatto del quale sul 'rabbocco' offensivo del tipo criminoso del traffico di influenze illecite resta, peraltro, tutto da dimostrare⁷⁸, in maniera non dissimile da quanto osservato riguardo al rapporto tra regolamentazione amministrativa del finanziamento ai partiti e corruzione del parlamentare.

Senza un'attenta opera di misurazione dell'intervento penale in questo settore, che tenga conto degli odierni modi di 'comportarsi' dell'amministrazione, sempre più immersa in una fitta rete di bilanciamenti tra interessi di nuova emersione, portati avanti grazie all'interlocuzione diretta con i privati, secondo quei caratteri di dialogo e partecipazione tipici dell'amministrazione di risultato⁷⁹, si determina la reviviscenza di un diritto penale della p.a. posto a tutela dell'immagine di entità 'intangibile' dell'istituzione, in una prospettiva che valorizza al massimo l'imparzialità svincolandola dal buon andamento. Ciò emerge in particolare con riferimento ad una fattispecie, come quella del traffico di influenze illecite, che si propone di indagare il sottobosco di relazioni affaristiche da cui germoglia il seme dell'illegalità nella p.a. e la cui (in)determinata area di tipicità⁸⁰ confina con l'esercizio della funzione amministrativa nelle sue fasi preliminari di 'concepimento' e 'gestazione' delle scelte discrezionali, "tutte astrattamente possibili e legittime"⁸¹. Si promuove, in tal modo, un utilizzo del penale in chiave eticizzante, a salvaguardia della mera legalità formale dell'agire istituzionale casto, secondo *refrain* particolarmente ricorrenti nelle recenti evoluzioni della politica-criminale⁸² e negli approcci giurisprudenziali 'di lotta'⁸³. Ne deriva un'accentuazione della diastasi tra la direzione intrapresa dal diritto penale, sempre più distante dai propri compiti ontologici di tutela, e il correlato suo formante amministrativo, che grazie al suo nuovo paradigma 'di risultato' viene proiettato nello specchio degli articoli 2 e 3, comma 2, Cost., cardine dello Stato sociale di diritto⁸⁴.

In questa sede è, allora, opportuno evidenziare gli aspetti dell'attuale stato dell'interpretazione in tema di mediazione onerosa nel traffico di influenze illecite che la tengono esposta a perduranti pratiche di slabbramento applicativo, che confermano i profili di inadeguatezza dell'incriminazione⁸⁵.

⁷⁶ Nel senso che l'attività di intermediazione può realmente giovare alla qualità del procedimento decisionale e ai suoi risultati, per tutti, PETRILLO (2018), 191 ss. Invero, anche rispetto al traffico oneroso affiorano rischi di congelamento del diritto di petizione, dal momento che l'attività di *lobbying*, tramite la quale questo diritto sovente trova espressione, rischia di essere paralizzata. Cfr. *supra* nt. 49.

⁷⁷ IANNOTTA (2001), 747.

⁷⁸ FIORE S. (2023), 14-16, pur riconoscendo l'importanza di una disciplina extrapenale del *lobbying* non assegna a quest'ultima un valore penalistico di particolare pregnanza, in quanto, da un lato, "non è auspicabile, in generale, che l'applicazione di una fattispecie incriminatrice venga fatta dipendere in misura significativa da una disciplina extrapenale amministrativa, che rischia di funzionare da moltiplicatore dei livelli di complicazione interpretativa"; dall'altro "i possibili modelli di regolamentazione, anche a giudicare dalle proposte attualmente in discussione, prevedibilmente si attestano su discipline volte essenzialmente a garantire la trasparenza dei processi decisionali che vedono l'attiva presenza e il contributo di istanze organizzate da parte dei portatori di interesse di volta in volta coinvolti", risultando "inidonea a riempire descrittivamente il requisito di illiceità che l'art. 346-bis c.p. richiede per attribuire rilevanza penale alle ipotesi di mediazione onerosa". Far coincidere i piani "significherebbe introdurre nella fattispecie un elemento in grado di trasformare la incriminazione in una ipotesi di pericolo totalmente presunto a base meramente formale, fondata esclusivamente sul dato che il decisore pubblico è stato sensibilizzato al di fuori delle 'procedure' previste dalla legge di regolamentazione del settore". Sembra ricavarsi che l'Autore non intenda far dipendere dalla presenza della disciplina extrapenale l'illiceità della mediazione nei suoi 'mezzi' o nei fini suoi 'fini', facendola coincidere a prescindere su questi ultimi. Valorizzano, al contrario, anche in una prospettiva penalistica l'eventuale dato normativo amministrativo sottostante MONGILLO (2022), 25; ID. (2016), 97 ss.; CINGARI (2019), 755; ALAGNA (2018), 187; SCAROINA (2016), 811 ss.

⁷⁹ Non a caso, com'è stato osservato, "all'affermazione dell'amministrazione di risultato ha concorso anche la contemporanea diffusione dell'amministrazione per accordi", così IANNOTTA (2004), 437. In questa direzione di agevolazione del confronto e delle pratiche 'negoziali', dotate per natura di caratteri informali, sembra muoversi la previsione dell'art. 11 l. 241/1990, che "individua un modello consensuale grazie al quale possono uscire allo scoperto negoziazioni ed intese non ufficiali", così CONTIERI AL. (2004), 282.

⁸⁰ Chiosa MANES (2018), 1138, come si tratti di "una fattispecie poco aderente a quadri criminologici costanti e definiti, e caratterizzati da un chiaro disvalore criminale, ed affidata ad elementi a «tassatività debole»".

⁸¹ GIANNINI (1939), 52.

⁸² Per tutti, MANES (2019), 86 ss.

⁸³ Per tutti, sulla 'ermeneutica di lotta' applicata allo specifico ambito dei reati contro la p.a., DONINI (2020), 20 ss.

⁸⁴ Per tutti, CHELI (2006), 27. Proprio sul ruolo dell'amministrazione di garante e di strumento di realizzazione dei diritti fondamentali, s'interroga ESPOSITO (2021), *passim* e, in particolare, a p. 15, rispetto all'emergenza pandemica da Covid-19, si chiede "come avremmo retto all'attacco del virus senza le istituzioni? Cosa sarebbe accaduto, qui e altrove, se fosse mancato un quadro istituzionale in base al quale orientare i nostri comportamenti? Guardato da questo punto di vista, si deve riconoscere che l'apporto delle istituzioni è apparso, per non poco tempo, l'unica risorsa disponibile".

⁸⁵ Si è consapevoli, tuttavia, che, com'è stato attentamente osservato, "la verità è che qualsiasi proposta interpretativa si assuma il compito di correggere la incompiutezza della norma e/o di riallinearla con un principio può farlo solo 'forzandola' in qualche misura, così FIORE S. (2023),

Viene in rilievo, in primo luogo, come l'elemento del "vantaggio indebito" procurato al cliente, introdotto dal menzionato indirizzo giurisprudenziale attraverso la suadente maschera dell'interpretazione tassativizzante, pur in assenza di qualsiasi aggancio testuale da cui ricavarlo, rappresenta il cavallo di Troia del perimetro di operatività della mediazione onerosa. Solo in apparenza esso funge da cerniera di garanzia del tipo legale, mentre, al contrario, lo apre ad esiti imprevedibili. Il requisito del vantaggio indebito, infatti, non è in grado di definire *ex ante* un catalogo chiuso di reati-scopo dell'accordo di influenze che presentino questo elemento di fattispecie, affidando al giudice un potere incontrollabile poiché non vincolato ad alcun requisito presente nella disposizione. Non è difficile comprendere come i reati idonei a produrre un vantaggio indebito possano essere della più varia collocazione topografica codicistica, anche, dunque, all'esterno dei reati di cui al titolo II libro II del codice penale. Esempi agevoli possono essere quelli dei delitti di falso e di accesso abusivo a sistema telematico o informatico. La mediazione onerosa del traffico di influenze illecite, in questo modo, si porrebbe a tutela della legalità dell'azione amministrativa genericamente intesa⁸⁶, prevenendo tanto fatti di corruzione, abusi d'ufficio o rivelazioni di segreti d'ufficio, quanto reati allo stato non prevedibili perché rimessi alla casistica che in concreto si verifica. Di immediata percezione le conseguenze di ampliamento (ingiustificato) dei confini di illiceità della mediazione e, dunque, di deflagrazione del tipo criminoso.

In secondo luogo, l'elemento dell'indebito vantaggio non è quasi mai espressamente previsto nelle singole fattispecie, ma è a sua volta ricavato in via interpretativa. A ciò si aggiunga che l'assenza di connotazione di tale requisito lo traghetterebbe verso un'applicazione senza limiti, orientata a valorizzare qualsiasi tipo di vantaggio. Di certo non vale a qualificarlo la matrice indebita, che spiega soltanto il suo essere frutto di un illecito. Anche rispetto alla configurazione del requisito del vantaggio indebito sembra possano riproporsi i dubbi di tenuta dei principi di prevedibilità e colpevolezza, secondo l'insegnamento per il quale "senza un *Tatbestand* non vi può essere neppure uno *Schuldtatbestand*"⁸⁷.

Uno degli aspetti che invita, invece, ad una attenta riflessione sul rispetto del principio di ragionevolezza riguardo ad un'incriminazione così costruita concerne la proporzionalità sanzionatoria tra il delitto avamposto e quello "finale"⁸⁸. Volendo limitarsi a quelle più frequentemente richiamate, come abuso d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, si nota come la mediazione onerosa nel traffico di influenze sia punita più severamente delle fattispecie-scopo. Accade, così, che il reato di pericolo riceva un trattamento sanzionatorio più severo di quello riservato al reato che intende prevenire⁸⁹, spianando la strada ad un irragionevole ribaltamento della gerarchia assiologica tra il bene giuridico intermedio e il bene finale.

Ad essere pregiudicata risulta, inoltre, proprio la fondamentale funzione critico-selettiva del bene giuridico.

L'accordo di influenza, schiacciato sulla generica tutela della legalità dell'agire amministrativo, spalanca le porte ad un bene giuridico talmente ampio da abbracciare offese dall'eterogenea struttura di disvalore, come si ricava dalla variegata asimmetria dei tetti sanzionatori delle fattispecie-scopo, costituite indifferentemente da aggressioni monosoggettive (si pensi all'abuso d'ufficio) e pluri-soggettive (si pensi alla corruzione). Ciò in quanto lo sfondo di tutela si modula anche in rapporto alle differenti sfumature che sono impresse dalle modalità di offesa.

Sullo sfondo, sta una impalpabile *ratio* politico-criminale di creare una fattispecie di pericolo quale argine rispetto ad una serie di reati dal disvalore minimo. Una ricostruzione che prenda sul serio istanze di necessità e di proporzione della tutela penale potrebbe legittimare il concorso criminoso nei reati-fine dei protagonisti del patto di influenze. Com'è stato osservato, "il traffico di influenze illecite, in questa rilettura, si risolve in una deroga all'art. 115

19 nt 22.

⁸⁶ Sembra ritenere ragionevole una simile proiezione di tutela, FIORE S. (2023), 19 nt. 22 accordandola ai perturbamenti dell'amministrazione rispetto al suo andamento legale e imparziale.

⁸⁷ MANES (2018), 1146.

⁸⁸ Condivide questo argomento, ritenendolo decisivo al fine di inquadrare finalisticamente la rilevanza della mediazione onerosa ai soli casi in cui questi abbiano ad oggetto fatti di corruzione, SERRAINO (2022), 298.

⁸⁹ In senso contrario, FIORE S. (2023), 19 nt. 22 che rileva come "la gravità del reato fine non è una variabile che riverbera sulla ragione per la quale viene punito l'accordo tra mediatore e privato, vale a dire il pericolo che l'azione amministrativa possa, a seguito di ciò, subire perturbamenti rispetto al suo andamento legale e imparziale. Non è dunque così irragionevole, forse, che il suo disvalore venga 'pesato' in maniera indipendente da quello, molto variabile, di un reato che peraltro non è stato commesso e che dal punto di vista dell'art. 346 bis c.p. neppure deve esserlo".

c.p. (...) con l'aggiunta di una condizione, invero non del tutto precisata nelle pronunce in discorso: il fatto di reato prefigurato dalle parti deve poter generare *effetti vantaggiosi* per il committente⁹⁰.

Così delineata, sembra che la mediazione onerosa assuma la fisionomia dell'atto meramente preparatorio del reato-fine.

In mancanza di altri elementi testuali che possano concorrere a decifrare l'essenza offensiva di questo tipo di mediazione, non resta che valorizzare il ruolo della clausola di riserva, che costituisce pur sempre un elemento di orientazione finalistica della fattispecie⁹¹, facendo coincidere la rilevanza del traffico oneroso con la sua destinazione prodromica dei patti corruttivi⁹².

Il risultato sarebbe, innanzitutto, quello di individuare un equilibrio assiologico tra le due sottofattispecie del traffico gratuito e di quello oneroso, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza/proporzionalità sanzionatoria dell'incriminazione, secondo il quale deve esservi omogeneità di disvalore tra le due condotte coperte dalla stessa cornice edittale. Seguendo, invece, l'indirizzo interpretativo in esame, si assisterebbe, da un lato, ad una mediazione 'gratuita' finalizzata alle sole ipotesi di corruzione; dall'altro, ad un accordo di influenze orientato a reprimere qualsiasi forma di illecito.

Vi è, peraltro, un ulteriore argomento che giustifica la valorizzazione ermeneutica della clausola di riserva per contestare il fondamento della predetta soluzione giurisprudenziale⁹³. Non è affatto peregrino sostenere che se il legislatore avesse voluto 'aprire le porte' della mediazione illecita a qualsiasi forma di reato, avrebbe ommesso tale clausola di riserva determinata, nella consapevolezza che i criteri di risoluzione dei conflitti tra norme si equivalgono per tutti i possibili contrasti tra disposizioni. Ne deriva il rischio che si verifichi una situazione paradossale per la quale, nel caso in cui le condotte sfocino in accordi corruttivi, i soggetti coinvolti nella vicenda criminosa risponderanno solo dell'ultima ipotesi di reato; laddove, invece, si realizzi qualsiasi altro delitto-scopo, come, ad esempio, una turbata libertà degli incanti o un abuso d'ufficio, gli attori dell'accordo di influenza potrebbero rispondere di reato continuato.

Altre soluzioni, come quelle che riconducono il traffico di influenze ad un antecedente non punibile o che collocano quelle condotte nell'ambito di un concorso criminoso, non farebbero altro che prospettare un'interpretazione abrogatrice della clausola di riserva, dal momento che le conclusioni tratte in rapporto alle fattispecie-scopo diverse dalla corruzione, potrebbero essere sostenute anche in riguardo a quest'ultima. Inoltre, in caso di svilimento della funzione di garanzia della clausola di riserva, aggalla il serio rischio che si determini una confusione interpretativa sul versante dei rapporti tra le fattispecie, potendo venire in rilievo una proliferazione di combinazioni (corrispondenti alle figure di reato annoverabili nel catalogo 'aperto' di delitti-scopo) destinate ad alimentare altrettante molteplici soluzioni giurisprudenziali.

Né, infine, potrebbe utilizzarsi l'argomento che intende circoscrivere l'operatività della clausola di riserva alla sola mediazione gratuita in quanto si tratterebbe di una restrizione arbitraria di questo elemento di fattispecie, privo di giustificazioni testuali.

⁹⁰ MONGILLO (2022), 22.

⁹¹ Con riguardo alla capacità della clausola di riserva di orientare finalisticamente la fattispecie, è opportuno osservare che già a una prima lettura della nuova formulazione dell'art. 346-bis c.p., attualmente in discussione in seno al Consiglio dei Ministri (cfr. nt. 71), si nota una sfasatura tra clausola di riserva e struttura della mediazione onerosa. Quest'ultima, infatti, deve consistere in una "mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito". La specificazione che il reato, dal quale il privato possa ricavare indebiti vantaggi, debba realizzarsi nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, taglia fuori dalla prospettiva applicativa della mediazione onerosa l'accordo finalizzato a compiere una corruzione per l'esercizio della funzione, contemplata invece nella clausola di riserva. Laddove questo aspetto non venisse emendato, si evincerebbe da subito, sin dalla fase genetica, un chiaro elemento di irragionevolezza della fattispecie, difficilmente censurabile sul piano della legittimità costituzionale, trattandosi di un "vuoto" *in bonam partem*, ma che potrebbe dare luogo ad una fattispecie monca, incapace di attrarre a sé frequenti episodi di utilizzo distorto dell'attività di mediazione, come tutti quelli che consistono nella retribuzione di un mediatore al fine di creare un collegamento con un pubblico agente del quale si intende acquistare la "messa a disposizione". Al contempo, siffatta struttura della mediazione onerosa, definita al comma 2 della fattispecie, altera la corrispondenza tra il risultato ermeneutico frutto degli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità e la volontà di trasferire gli stessi sul piano normativo. Infatti, la circostanza che il reato-fine della mediazione onerosa debba consistere nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio rischia di neutralizzare la capacità applicativa della stessa rispetto a molti (*recte*, tutti i) delitti-scopo della mediazione, dando luogo ad una vicenda di eterogenesi dei fini. Ad essere esclusi dal raggio applicativo della fattispecie risulterebbero, a titolo meramente esemplificativo, le omissioni di atti d'ufficio, le rivelazioni di segreti d'ufficio, le turbative d'asta, eventuali abusi d'ufficio, nonché tutte le incriminazioni che non ruotano attorno all'elemento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. A ben vedere, l'unica fattispecie che potrebbe consentire operatività alla mediazione onerosa sarebbe la sola corruzione propria.

⁹² Sul punto, anche per alcune posizioni argomentative qui sviluppate, sia consentito il rinvio a MAIELLO N.M. (2021), 239 ss.

⁹³ Segnala la problematicità della questione MONGILLO (2022), 22.

4.

Conclusioni.

Lo studio di settori fortemente *right sensitive* che intersecano snodi cruciali dello svolgimento della vita costituzional-democratica dello Stato rimarca l'esigenza che, in queste materie, le fattispecie penali che si affacciano siano costruite attraverso un utilizzo 'forte' del canone di proporzionalità nelle scelte di incriminazione, al fine di evitare quell'effetto *boomerang* che incide negativamente sull'esercizio e la promozione dei diritti fondamentali retrostanti. A tal proposito, occorre offrire prodotti normativi e conseguenti statuti interpretativi ad alto coefficiente di tassatività.

Le soluzioni fornite rispetto alle due ipotesi analizzate intendono collocarsi nel solco di valorizzazione dei principi costituzionali che sovrintendono l'interpretazione in materia penale, mettendo a frutto la svolta della più recente giurisprudenza costituzionale⁹⁴. L'invito a valorizzare sia la dimensione linguistico-testuale sia il parametro di proporzionalità-ragionevolezza, accolto "tra i canoni interpretativi unanimemente accettati"⁹⁵, potrà contribuire a razionalizzare, anche sul piano dell'effettività, un campo di materia da tempo attraversata a curvature interpretative molto spesso audaci⁹⁶.

Bibliografia

ALAGNA, Rocco (2018), *Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e reato* (Torino, Giappichelli);

AMARELLI, Giuseppe (2021), "Limitatori della penalità: il caso del peculato dell'albergatore tra depenalizzazione legislativa e reviviscenza giurisprudenziale", in *Archivio Penale web*, 2, 1-23;

BALBI, Giuliano (2003), *I delitti di corruzione. Un'indagine strutturale e sistematica* (Napoli, Jovene)

BENVENUTI, Feliciano (1975), "Per i diritti dei cittadini. Per un diritto amministrativo paritario", in *Studi in memoria di Enrico Guicciardi* (Padova, CEDAM), ora in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 4, 2018, 1301-1324;

BERTI, Giorgio (1992), "Stato di diritto informale", in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 3-30;

BIONDI, Francesca (2016), "Verso un finanziamento privato dei partiti: ma con quali regole?", in *Quaderni costituzionali*, 2, 364-367;

BIONDI, Francesca (2014), "L'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici e le regole introdotte dalla legge n. 13 del 2014", in *Studium Iuris*, 11, 1284-1293;

BRASCHI, Sofia (2019), *Punti fermi e problemi aperti in tema di corruzione parlamentare*, in *Dir. Pen. proc.*, 5, 706-715;

BRICOLA, Franco (1997), "Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali", in *Temi*, 1968, 563-582, ora in *Id.*, *Scritti di diritto penale*, vol. II, tomo I, (Milano, Giuffrè), 2389-2416 (da cui si cita);

CALAMANDREI, Piero (2017), "Patologia della corruzione parlamentare", in *Il Ponte*, III, 1947, 10, pp. 859 ss., ora in ristampa, (Roma, RomaTre Press), 37 (da cui si cita)

⁹⁴ Come auspicato da PALAZZO (2016), 12, ove affidava ai corsi interpretativi promossi dalla Corte costituzionale il compito di guida per uscire dalla crisi della legalità, provocata da colpevoli atteggiamenti tenuti dai vari attori dell'esperienza giuridica.

⁹⁵ MANES (2021), 1238 e 1245 e *passim*.

⁹⁶ Tra i rimedi più volte richiamati da Francesco Palazzo per risolvere il problema della (im)prevedibilità della decisione giudiziaria e 'limitare i danni' della crisi della legalità, una posizione preminente nell'ambito di uno statuto deontologico dell'interpretazione ricco di regole più specifiche viene assegnata proprio all'"abito mentale del giudice" e al suo "senso del limite", che rappresentano regole etiche in grado di declinare anche sul piano *in action* il principio di *ultima ratio*, da intendersi "come principio generale di contenimento dello *ius terribile* non solo per il legislatore ma anche per la giurisdizione", così PALAZZO (2020), 1276; nonché, da ultimo, *Id.* (2022), 951.

- CAMMELLI, Marco (2002), “Amministrazione di risultato”, in *Associazione italiana dei Professori di diritto amministrativo. Annuario 2002* (Milano, Giuffrè), 107-125;
- CASSESE, Sabino (2011), “Il diritto alla buona amministrazione”, in *Studi in onore di Alberto Romano*, vol. I, (Napoli, Editoriale Scientifica) 105-113;
- CASSESE, Sabino (1983), *Il sistema amministrativo italiano* (Bologna, Il Mulino);
- CHELI, Enzo (2006), *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive* (Napoli, Editoriale Scientifica);
- CINGARI, Francesco (2022), “Il tipo criminoso dei delitti di corruzione: tra teoria del duplice schema e corruzione per “asservimento” della funzione”, in *Diritto Penale e processo*, 1, 81-88;
- CINGARI, Francesco (2019), “La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l’incerto destino del millantato credito”, in *Diritto penale e processo*, 6, 749-755;
- CINGARI, Francesco (2017), “Sulla responsabilità penale del parlamentare: tra corruzione e traffico di influenze illecite”, in *Cassazione Penale*, 1, 185 ss.
- COMPAGNA, Francesco (2016), “La corruzione del parlamentare: un archetipo costituzionalmente improprio”, in *Diritto Penale contemporaneo*, 7 giugno 2016;
- CONTIERI, Alfredo (2004), “Amministrazione consensuale e amministrazione di risultato”, in IMMORDINO, Maria e POLICE, Aristide (eds.), *Principio di legalità e amministrazione di risultati. Atti del convegno di Palermo 27-28 febbraio 2003* (Torino, Giappichelli), 279-286;
- COSTA, Pietro (1999), “Lo ‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo”, in *Quaderni fiorentini*, 61-174;
- CRISAFULLI, Vezio e NOCILLA, Damiano (1977), “Nazione”, in *Enciclopedia del diritto*, XX-VII, 787-816;
- DI MARTINO, Alessandro (2019), “Partiti e movimenti politici nel duplice nucleo della trasparenza e della prevenzione della corruzione: la zona grigia delle fondazioni politiche tra luci e ombre del ddl “spazzacorrotti””, in DELLA RAGIONE, Luca (eds.), *La legge anticorruzione 2019 (l. 9 gennaio 2019, n. 3)* (Milano, Giuffrè) 88 ss.;
- DONINI, Massimo (2020), “Reati contro la p.a. e riconoscibilità del precetto. L’imputazione del formante amministrativo e di quello giurisprudenziale”, in *Archivio Penale web*, 2, 1-26;
- ERNST MÜLLER, Hennig (2015), ““Handlung im Auftrag oder auf Weisung”. Anmerkungen zur Normgenese des §108e StGB”, in *Festschrift für Bernd von Heintschel-Heinegg zum 70. Geburtstag*, München, C.H. Beck), 325-335;
- ESPOSITO, Roberto (2021), *Istituzione* (Bologna, Il Mulino);
- FIANDACA, Giovanni (2008), *Il diritto giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti* (Napoli, Editoriale Scientifica);
- FIDELBO, Giorgio (2020), “La corruzione funzionale e il contrastato rapporto con la corruzione propria”, in *Giustizia Insieme*, 14 maggio 2020;
- IORE, Stefano (2023), “Quello che le norme non dicono. L’ortopedia giudiziaria come tecnica di rigenerazione offensiva del traffico di influenze illecite”, in *Archivio Penale web*, 1, 1-33;
- GALLI, Martina (2023), “Effetti collaterali”, in PIERGALLINI, Carlo et al. (eds.), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, t. III, (Milano, Giuffrè), 1411-1423;
- GALLUCCIO, Alessandra (2023), “Chilling effect”, in PIERGALLINI, Carlo et al. (eds.), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, t. III, (Milano, Giuffrè), 1261-1272;

GARGANI, Alberto (2016), “Fattispecie sostanziali e dinamiche probatorie. Appunti sulla processualizzazione della tipicità penale”, in G.A. DE FRANCESCO, Giovannangelo e MARZADURI, Enrico (eds.), *Il reato lungo gli impervi sentieri del processo* (Torino, Giappichelli), 89;

GIANNINI, Massimo Severo (1939), *Il potere discrezionale nella pubblica amministrazione. Concetto e problemi* (Milano, Giuffrè);

GIUPPONI, Tomaso F. (2005), *Le immunità della politica. Contributo allo studio delle prerogative costituzionali* (Torino, Giappichelli)

GULLO, Antonio (2018), “Il caso Calderoli davanti alla Consulta: una utile riaffermazione dei limiti di applicabilità dell’art. 68 Cost.”, in *Diritto Penale contemporaneo*, 4, 152-156;

GULLO, Antonio (2007), “Le immunità come limite alla tutela penale? Una riflessione sull’insindacabilità nel quadro della sistematica del reato”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 178-216;

HEINTSCHEL-HEINEGG, Bernd (2023), “§108e Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern”, in BeckOnline Strafgesetzbuch, LVI, 2023;

HOVEN, Elisa (2015), “Aktuelle rechtspolitische Entwicklungen im Korruptionsstrafrecht. Bemerkungen zu den neuen Strafvorschriften über Mandatsträgerbestechung und Bestechung im geschäftlichen Verkehr”, in *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 553-560;

IANNOTTA, Lucio (2004), “Merito, discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative in IMMORDINO, Maria e POLICE, Aristide (eds.), *Principio di legalità e amministrazione di risultati. Atti del convegno di Palermo 27-28 febbraio 2003* (Torino, Giappichelli), 433-467;

IANNOTTA, Lucio (2001), “Principio di legalità e amministrazione di risultato”, in *Scritti in onore di Elio Casetta*, vol. II, (Napoli, Jovene) 745-759;

LA ROSA, Emanuele (2014), “Attività parlamentare e “statuto penale della pubblica amministrazione””, in D’ANDREA, Luigi *et al.* (eds.), *Potere e responsabilità nello Stato costituzionale: prospettive costituzionalistiche e penalistiche. Atti del convegno di Messina, 11 marzo 2011* (Torino, Giappichelli), 149-159;

MAIELLO, Nicola Maria (2022), “La “riconversione mediatica” del fatto tipico”, in *Cassazione penale*, 12, 4470-4480;

MAIELLO, Nicola Maria (2021), “Traffico di influenze illecite”, in FIORE, Stefano e AMARELLI, Giuseppe (eds.), *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, II ed. (Milano, Wolters Kluwer), 230-250;

MAIELLO, Vincenzo (2013), “Il delitto di traffico di influenze indebite”, in MATTARELLA Bernardo Giorgio e PELISSERO, Marco (eds.), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione* (Torino, Giappichelli), 419-434;

MANES, Vittorio (2023), “I delitti contro la pubblica amministrazione”, in Aa.Vv., *Diritto penale. Percorsi di parte speciale* (Torino, Giappichelli), 93-182;

MANES, Vittorio (2022), *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo* (Bologna, Il Mulino);

MANES, Vittorio (2021), “Sui vincoli costituzionali dell’interpretazione in materia penale (a margine della recente giurisprudenza della Consulta)”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1233-1252;

MANES, Vittorio (2019), “Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione”, in *Questione giustizia*, 1, 86-100;

MANES, Vittorio (2018), *Corruzione senza tipicità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 1126-1155;

MANES, Vittorio (2012), “Le qualifiche soggettive agli effetti penali. L’impatto dei processi di privatizzazione e liberalizzazione”, in Aa.Vv., *Corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione. Evoluzioni criminologiche, problemi applicativi e istanze di riforma* (Roma, Aracne);

MANES, Vittorio (2005), *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza* (Torino, Giappichelli);

MANES, Vittorio (2000), *L’atto d’ufficio nelle fattispecie corruttive*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 924-959;

MONGILLO, Vincenzo (2022), “Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile”, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022;

MONGILLO, Vincenzo (2019), “Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano dopo la legge “spazzacorrotti”: questioni interpretative e persistenti necessità di riforma”, in GIAVAZZI, Stefania *et al* (eds.), *Lobbying e traffico di influenze illecite. Regolamentazione amministrativa e tutela penale* (Torino, Giappichelli), 265-306;

MONGILLO, Vincenzo (2016), “Profili penali della rappresentanza di interessi: il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano”, in *Percorsi costituzionali*, 1-2, 89-112;

NEGRI, Daniele (2008), “Immunità parlamentare (dir. proc. pen.)”, in *Enc. Dir.*, Annali, II, t. II, 674-709;

PACE, Alessandro (2000), “L’art. 68, comma 1, Cost. e la «svolta» interpretativa della Corte costituzionale nelle sentenze nn. 10 e 11 del 2000”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 85 ss.;

PADOVANI, Tullio e STORTONI, Luigi (1991), *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale* (Bologna, Il Mulino);

PAGLIARO, Antonio (1970), “Immunità (dir. pen.)”, in *Enc. Dir.*, XX, 213-225;

PALAZZO, Francesco (2022), “Considerazioni minime sulla prevedibilità della decisione giudiziaria (tra miti, illusioni, pragmatismi)”, in *Cassazione penale*, 3, 941-952;

PALAZZO, Francesco (2020), *Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 1249-1277;

PALAZZO, Francesco (2016), “Legalità fra law in the books e law in action”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, 4-12;

PALAZZO, Francesco (2013), “Gli effetti “preterintenzionali” delle nuove norme contro la corruzione”, in MATTARELLA Bernardo Giorgio e PELISSERO, Marco (eds.), *La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione* (Torino, Giappichelli), 19.

PELISSERO, Marco (2015), “Introduzione”, in GROSSO, Carlo Federico e PELISSERO, Marco (eds.), *Reati contro la Pubblica Amministrazione* (Milano, Giuffrè), 1-11;

PETRILLO, Pier Luigi (2018), “Lobbying e decisione pubblica. Profili costituzionali comparati”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 3, 191-210;

PROTTO, Mariano (2012), “L’amministrazione informale”, in *Scritti in memoria di Roberto Marrama*, vol. II (Napoli, Editoriale Scientifica), 841-865;

PULITANÒ, Domenico (2012), “Legge anticorruzione”, in *Cassazione penale*, suppl. n. 11, 14

RAMPIONI, Roberto (2021), “La giurisprudenza i fuochi fatui”, in *www.dirittodidifesa.it*, 11 ottobre 2021;

RECCHIA, Nicola (2020), *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali* (Torino, Giappichelli);

ROCCO, Alfredo (1930), “Relazione al Re sul testo definitivo di codice penale”, in *Gazz. Uff.*, 26 ottobre 1930, 4486

SATZGER, Helmut (2014), “Der reformierte §108e StGB – Bestechlichkeit und Bestechung von Abgeordneten nach neuem Recht”, in *Juristische Ausbildung*, 10, 1022-1029;

SCAROINA, Elisa (2016), “Lobbying e rischio penale”, in *Diritto penale e processo*, 6, 811-829;

SEMINARA, Sergio (2012), “La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale”, in *Diritto penale e processo*, 10, 1235-1245;

SERRAINO, Fernanda (2023), “Il problema della definizione della “illiceità” della mediazione nel nuovo reato di traffico di influenze illecite”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, 283-301;

SILVESTRI, Gaetano (2023), “Separazione dei poteri e indirizzo politico”, V, 1122-1149;

STANCATI, Paolo (1983), “Petizione (dir. cost.)”, in *Enc. Dir.*, XXXIII, 596-608;

STILE, Alfonso Maria (1987), “Amministrazione pubblica (delitti contro la)”, in *Dig. disc. pen.*, 129-135;

STORTONI, Luigi (1976), *L'abuso di potere nel diritto penale* (Milano, Giuffrè);

TAGLIARINI, Francesco (1973), *Il concetto di Pubblica Amministrazione nel codice penale* (Milano, Giuffrè);

UBIALI, Maria Chiara (2022), “L’illiceità della mediazione nel traffico di influenze illecite: le sentenze della Cassazione sui casi Alemanno e Arcuri”, in *Sistema penale.*, 31 gennaio 2022;

UBIALI, Maria Chiara (2020), *Attività politica e corruzione. Sull’opportunità di uno statuto penale differenziato* (Milano, Giuffrè);

UBIALI, Maria Chiara (2018), “In tema di corruzione del parlamentare (note a margine del caso Berlusconi-De Gregorio)”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2296-2324;

VASSALLI, Giuliano (1974), “Punti interrogativi sulla estensione della irresponsabilità dei membri del Parlamento, in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli” vol. IV, (Milano, Giuffrè), 4279, nonché in *Scritti giuridici. La legge penale e la sua interpretazione. Il reato e la responsabilità penale. Le pene e le misure di sicurezza*, vol. I, t. I, (Milano, Giuffrè), 1997;

VASSALLI, Giuliano (1958), “Accordo”, in *Enc. Dir.*, I, 301-302;

VIGANÒ, Francesco (2022), “Il principio di laicità e le recenti sentenze della Corte costituzionale in materia di aiuto al suicidio e favoreggiamento della prostituzione”, in *Sistema penale*, 12 dicembre 2022, 1-20;

VIGANÒ, Francesco (2021), *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, (Torino, Giappichelli);

ZAGREBELSKY, Gustavo (1979), *Le immunità parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale* (Torino, Giappichelli).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>